



Consiglio Regionale del Lazio

Rapporto sulla legislazione
e sull'attività regolamentare
della Regione Lazio
anno 2006

Servizio Legislativo

Ottobre 2007



Consiglio Regionale del Lazio

Rapporto sulla legislazione
e sull'attività regolamentare
della Regione Lazio
anno 2006

Servizio Legislativo

Ottobre 2007

**La pubblicazione è stata redatta dal Servizio Legislativo
del Consiglio regionale del Lazio**

Direttore Costantino Vespasiano

Progetto e coordinamento:

Luigi Lupo

dirigente Area Assistenza tecnico-giuridica nelle materie concernenti l'assetto istituzionale, finanze e tributi, artigianato, industria, commercio, fiere e mercati, turismo, ordinamento della comunicazione.

Redazione:

Laura Bruni

Luigi Lupo

Ida Maietta

Anastasia Sciubba Di Nunzio

**Progetto grafico ed elaborazione
informatica:**

Daniele Coriddi

Hanno collaborato:

Paola Carra

Francesco Drago

Giovanni Lavitola

Enrico Laurenti

Teresa Malavenda

Alessandra Tartaglia

Paola Tiburzi

Premessa

Il presente Rapporto esamina l'attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio nel corso dell'anno 2006, affiancandosi ai precedenti Rapporti relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, curati dal Servizio.

Esso si colloca in un quadro più ampio, che vede la gran parte dei Consigli regionali impegnati nell'elaborazione di analoghi Rapporti e nella collaborazione con la Camera dei Deputati per la stesura del Rapporto nazionale, ed ha per oggetto, nell'ambito dell'attività di monitoraggio della funzione legislativa, l'analisi dei principali dati attinenti alla normativa prodotta nel periodo di riferimento, al fine di ricostruirne, sia pure prudenzialmente, le tendenze evolutive.

Il lavoro presenta una impostazione simile a quella dello scorso anno e si articola in due parti più un *focus*:

La parte prima riguarda l'attività legislativa ed analizza, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, le leggi regionali, dandone, altresì, una sintetica descrizione dei contenuti. Inoltre, un apposito capitolo è dedicato all'esame delle proposte di legge.

La Parte seconda esamina la produzione regolamentare, fornendo, anche in questo caso, una descrizione sintetica dei singoli regolamenti.

Il *focus* è infine dedicato all'esame di due pronunce della Corte costituzionale aventi ad oggetto alcune leggi della nostra Regione.

Dott. Costantino Vespasiano
(Direttore del Servizio Legislativo)

INDICE SOMMARIO

PARTE PRIMA

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Capitolo primo

Analisi quantitativa e qualitativa delle leggi regionali

- | | |
|--|---------|
| 1. Produzione legislativa nel suo complesso. | Pag. 9 |
| 2. Le materie oggetto della produzione legislativa. | Pag. 13 |
| 3. Modalità redazionali delle leggi. | Pag. 16 |
| 4. Forme di potestà legislativa utilizzate. | Pag. 18 |
| 5. Leggi vincolate. | Pag. 19 |
| 6. Tipologia normativa delle leggi. | Pag. 21 |
| 7. Strumenti per l'attuazione delle leggi e la valutazione dell'efficacia della normativa. | Pag. 23 |

Capitolo secondo

Descrizione sintetica dei contenuti delle leggi regionali

Pag. 27

Capitolo terzo

Proposte di legge regionale

Pag. 59

PARTE SECONDA
ATTIVITA' REGOLAMENTARE

I regolamenti regionali

Pag. 85

FOCUS

Esito del giudizio di costituzionalità della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 – concernente la disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 - (sentenza n. 422/2006).

Pag. 93

FOCUS

Esito del giudizio di costituzionalità delle disposizioni legislative statutarie ed ordinarie della Regione Lazio in tema di spoil system (sentenza n. 104/2007).

Pag. 97

PARTE PRIMA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

CAPITOLO PRIMO

ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DELLE LEGGI REGIONALI

1. Produzione legislativa nel suo complesso. Nel corso del 2006 sono state promulgate 28 leggi regionali. Circa il 78% di esse – 22 leggi - sono d’iniziativa della Giunta (*ll.rr.* 1/2006; 2/2006; 3/2006; 4/2006; 5/2006; 6/2006; 7/2006; 9/2006; 10/2006; 11/2006; 12/2006; 14/2006; 15/2006; 17/2006; 18/2006; 20/2006; 22/2006; 23/2006; 24/2006; 26/2006; 27/2006; 28/2006), 4 d’iniziativa consiliare (*ll.rr.* 8/2006; 16/2006; 19/2006; 25/2006, di cui 3 hanno come primo firmatario dell’iniziativa un esponente della maggioranza ed una un esponente della minoranza) e 2 d’iniziativa mista (Giunta e Consiglieri), nel senso che le leggi sono state approvate a seguito di un esame abbinato, effettuato in commissione, di proposte di legge aventi lo stesso oggetto (*ll.rr.* 13/2006 e 21/2006). Non vi è alcuna legge d’iniziativa popolare o degli enti locali.




Fig. 1. Produzione legislativa in base ai soggetti dell'iniziativa.

Si registra, quindi, un'inversione di tendenza rispetto alla progressiva diminuzione, a partire dal 2003, del numero delle leggi approvate annualmente¹.

¹ Sulle cause di tale diminuzione della produzione legislativa, fenomeno comune alle altre Regioni, si rimanda al precedente Rapporto per l'anno 2005, pag. 5.




Fig. 2. Leggi promulgate nel decennio 1997-2006.

Le 28 leggi sono composte da 531 articoli (con una media di 19 articoli per legge) e in 1.694 commi (con una media, sempre per legge, di 60 commi). La sola legge finanziaria regionale per l'anno 2006 consta di 192 articoli e di 538 commi mentre la legge finanziaria per l'anno 2007 presenta un drastico ridimensionamento di tali entità numeriche: 74 articoli e 258 commi². Se si escludono i dati relativi alle due leggi finanziarie citate, la media degli articoli e dei commi dell'intera produzione legislativa per l'anno 2006 risulta essere di 10 articoli e 34 commi per legge.

Nel corso del 2006 sono state abrogate 75 leggi e, pertanto, si registra, contrariamente all'anno precedente, un saldo "negativo" tra leggi approvate e leggi

² Sia la legge finanziaria per l'anno 2006 che quella relativa al 2007 sono state promulgate nel corso del 2006 e sono, pertanto, entrambe prese in esame nel presente rapporto.

abrogate pari a 47 unità (28-75= -47). Tale risultato, che va letto positivamente alla luce della diffusa esigenza di riduzione degli atti di normazione primaria, è stato determinato in gran parte dall'opera di semplificazione legislativa attuata dall'articolo 191 della legge finanziaria per l'anno 2006, che ha disposto l'abrogazione di 71 leggi regionali, relative ad una pluralità di materie³, "in quanto non compatibili con il contenimento della spesa ovvero non coerenti con il mutato contesto programmatico della Regione"⁴.

Si segnala, inoltre, che in un caso l'abrogazione di norme risulta differita, e precisamente condizionata al verificarsi di un evento⁵.

La durata media dell'*iter* legislativo – inteso come arco temporale che va dal momento dell'inizio dell'esame della proposta di legge presso la commissione competente in via primaria fino a quello di approvazione da parte dell'Aula – è di 57 giorni. Analogamente a quanto riscontrato negli anni precedenti, risulta più breve la durata media dell'*iter* legislativo delle proposte d'iniziativa esclusiva della Giunta – 33 giorni – mentre quella relativa alle proposte d'iniziativa consiliare e di iniziativa mista è rispettivamente di 160 e di 115 giorni.

In particolare, 13 leggi hanno avuto un iter compreso tra 1 e 30 giorni; 9 leggi tra 31 e 90 giorni, 4 leggi tra 91 e 180, 2 leggi tra 181 e 360 giorni.

³ Proprio tale ultimo elemento fa sì che la semplificazione legislativa realizzata con la l.r. 4/2006 abbia costituito, fino ad oggi, l'unico intervento ad ampio raggio di riduzione del numero delle leggi regionali, se si esclude quello effettuato dalla l.r. 6/2002 che abrogò circa 100 leggi regionali, concernenti, però, la sola materia dell'organizzazione amministrativa della Regione e del trattamento giuridico ed economico del personale.

⁴ Motivazione adottata nell'alinea del comma 1 dell'articolo 191 della l.r. 4/2006.

⁵ L'art. 35 della l.r. 14/2006 in materia di agriturismo, che abroga la legge regionale 10 novembre 1997, n. 36 (Norme in materia di agriturismo), prevede, limitatamente all'articolo 7 di quest'ultima, che l'effetto abrogativo decorra dalla data di subentro delle province nelle funzioni delle commissioni provinciali previste dalla l.r. 36/1997 medesima.

NUMERO LEGGI	ITER (GIORNI)
13	1/30
9	31/90
4	91/180
2	181/360
0	Oltre 360

Tab. 1. Durata iter delle leggi regionali.

Si rileva, infine, che per ben 17 leggi su un totale di 28 – pari al 64 per cento - è stato previsto un termine ridotto rispetto a quello ordinario per l’entrata in vigore. Nell’anno precedente, la percentuale delle leggi a carattere di urgenza risultava pari al 42 per cento (8 leggi su 19).

2. Le materie oggetto della produzione legislativa. La classificazione delle leggi per materia è effettuata in base alla codificazione *standard* adottata comunemente nei rapporti sulla legislazione e che si sostanzia nell’individuazione di 6 **macrosettori**, ognuno dei quali comprende le materie di seguito indicate:

- **MACROSETTORE A - ISTITUZIONALE:** organi regionali; rapporti internazionali e con l’Unione europea; personale ed amministrazione; enti locali;

- **MACROSETTORE B - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE:** artigianato, industria e commercio, fiere e mercati; ricerca, trasporto e produzione di energia; professioni, turismo; agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; aziende di credito a carattere regionale;
- **MACROSETTORE C – TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE:** territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche; viabilità; trasporti; protezione civile;
- **MACROSETTORE D – SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA':** tutela della salute, alimentazione; servizi sociali; istruzione scolastica; formazione professionale; lavoro; beni e attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; spettacolo; sport;
- **MACROSETTORE E – FINANZA REGIONALE:** bilancio; finanze e tributi.
- **MACROSETTORE F – MULTISETORE:** comprende le leggi concernenti materie rientranti in più macrosettori.

Nel 2006 la produzione legislativa risulta così ripartita: 4 leggi (*ll.rr.* 13/2006; 16/2006; 18/2006 e 24/2006) relative al macrosetto A; 4 leggi (*ll.rr.* 1/2006; 14/2006; 15/2006 e 21/2006) per il macrosetto B; 5 leggi (*ll.rr.* 8/2006; 11/2006; 12/2006; 11/05; 17/2006 e 23/2006) per il macrosetto C; 7 leggi (*ll.rr.* 2/2006; 6/2006; 7/2006; 9/2006; 19/2006; 20/2006 e 25/2006) per il macrosetto D; 8 leggi (*ll.rr.* 3/2006; 4/2006; 5/2006; 10/2006; 22/2006; 26/2006; 27/2006 e 28/2006) per il macrosetto E.

Come già segnalato nei rapporti relativi agli anni precedenti, la legge finanziaria e quella di assestamento di bilancio, pur incidendo su più materie, sono state, per convenzione, classificate nel macrosetto E.




Fig. 3. Produzione legislativa ripartita per macrosettori di materie.

3. Modalità redazionali delle leggi. Le leggi costituite da testi nuovi sono 18; quelle che apportano integrazioni, sostituzioni o modifiche a leggi già vigenti (cd. novelle) sono 6 e quelle che adottano una tecnica mista, cioè effettuano l'una e l'altra cosa, sono 4.




Fig. 4. Modalità redazionali delle leggi regionali del 2006.

La percentuale dei testi nuovi sul totale – circa due terzi - torna a rappresentare, dopo la parentesi in controtendenza registrata nel 2005, la netta maggioranza. Conseguentemente, si registra una decisa diminuzione, rispetto allo stesso anno, della percentuale delle novelle e delle leggi a tecnica mista.




Fig. 5. Percentuali dei testi nuovi rispetto al numero complessivo delle leggi di ciascun anno (raffronto tra il 2003, 2004, 2005 e 2006).

4. Forme di potestà legislativa utilizzate. Le leggi incidenti su materie oggetto di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, risultano essere esattamente la metà del totale complessivo - 14 su 28 – (ll.rr. 2/2006; 3/2006; 5/2006; 6/2006; 7/2006; 8/2006; 12/2006; 17/2006; 18/2006; 19/2006; 23/2006; 25/2006; 26/2006 e 28/2006). Quelle relative a materie riconducibili alla potestà residuale o “esclusiva” della Regione (art. 117, quarto comma, Cost.) sono 6 (ll.rr. 1/2006; 13/2006; 14/2006; 16/2006; 20/2006 e 21/2006). Le leggi per le quali il legislatore si è avvalso di ambedue le tipologie di potestà (cd. potestà mista) sono 8 (ll.rr. 4/2006; 9/2006; 10/2006; 11/2006; 15/2006; 22/2006; 24/2006 e 27/2006).




Fig. 6. Ripartizione leggi regionali in base al tipo di potestà.

5. Leggi vincolate. Come già evidenziato nei precedenti rapporti sulla legislazione, ai fini della presente indagine, per *legge vincolata* si intende quell'atto legislativo che è posto in essere per corrispondere ad un obbligo a legiferare (anche se più correttamente dovremmo parlare di un obbligo a fare, essendo in taluni casi facoltà della Regione stabilire lo strumento - legge o provvedimento della Giunta o del Consiglio - attraverso il quale corrispondere al suddetto obbligo) previsto da un altro atto normativo gerarchicamente superiore, di origine comunitaria, statale e regionale (fonte statutaria).

Peraltro, tale obbligo a legiferare prescinde dai contenuti dell'atto che deve essere adottato e deve essere inteso solo in senso formale.




Fig. 7. Percentuale leggi vincolate rispetto al totale.

Tra le leggi promulgate nel corso del 2006 si rilevano due leggi vincolate da fonti europee (*ll.rr.* 11/2006 ⁶ e 17/2006), una legge vincolata dalla normativa statale (*l.r.* 22/2006) e 10 leggi vincolate ai sensi dello Statuto regionale, per lo più relative alla materia finanziaria ed al bilancio (*ll.rr.* 3/2006, 4/2006, 5/2006, 10/2006, 13/2006, 16/2006, 23/2006, 26/2006, 27/2006 e 28/2006). Le leggi regionali vincolate rappresentano complessivamente il 46 per cento del totale, un dato superiore a quelli registrati nei tre anni precedenti.




Fig. 8. Ripartizione leggi regionali vincolate.

⁶ La l.r. 11/2006, di modifica alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37, trae origine dall'esigenza di porre rimedio all'avvio di una procedura d'infrazione comunitaria relativa alla suddetta l.r. 37/2002, in quanto la Commissione europea ha ritenuto che la società ARCEA s.p.a., partecipata dalla Regione, debba essere considerato organismo di diritto pubblico e, come tale, obbligata ad affidare gli appalti secondo le direttive comunitarie 93/37/CE, 93/36/CE e 92/50/CE.




Fig. 9. Percentuali leggi vincolate sul totale di ciascun anno (Raffronto tra il 2003, 2004, il 2005 e il 2006).

6. Tipologia normativa delle leggi. La tipologia normativa fa riferimento alla struttura e a determinate caratteristiche dell'impianto della legge.

Sono classificate come leggi istituzionali quelle che incidono su funzioni e prerogative di organi regionali, sull'organizzazione dell'amministrazione, su enti ed organismi dipendenti o partecipati dalla Regione, o su aspetti di rilievo istituzionale. Poiché gli elementi presi in considerazione sono quelli strutturali è quindi possibile che la stessa legge sia classificata come istituzionale per quanto concerne la tipologia normativa e non considerata tale – istituzionale – per ciò che riguarda la classificazione, di cui al paragrafo 2, per macrosettori di materie. Ad esempio, una legge che istituisca e disciplini l'organizzazione di un'azienda in campo sanitario sarà considerata istituzionale per quanto riguarda la tipologia normativa e relativa al macrosettore D per ciò che concerne il macrosettore di riferimento.

Le leggi di settore sono quelle che hanno una certa rilevanza, quanto a contenuti e ad organicità, rispetto ad una materia ovvero ad un settore organico di materie.

Le leggi intersettoriali sono quelle che presentano aspetti relativi a più settori organici di materie.

Le leggi di cosiddetta manutenzione normativa – anch'esse composte da pochi articoli - sono quelle che apportano limitate modifiche ovvero introducono elementi integrativi o di specificazione – anche in forma di testo nuovo – a realtà normative già esistenti (ad esempio: proroga di un termine; previsione di un'ulteriore fattispecie rispetto a quelle già individuate dalla normativa precedente, etc.).

Le leggi di bilancio, per convenzione, sono tutte quelle attinenti alla materia, ivi compresa la legge finanziaria.

Sono poi classificate quali leggi provvedimento non solo quegli atti normativi che disciplinano una precisa situazione, e che quindi mancano dei caratteri di generalità ed astrattezza, ma anche quelle leggi – in genere di pochi articoli – che, pur non prive di tali caratteri, abbiano comunque una portata limitata.

Le leggi di abrogazione generale, infine, sono adottate nell'ambito della politica di semplificazione normativa e constano di un articolo unico che dispone l'abrogazione di più leggi considerate implicitamente già abrogate ovvero ritenute comunque superate nel tempo.

Sulla base di tali indicazioni, è possibile individuare, per l'anno in esame, 2 leggi a carattere istituzionale (*ll.rr. 6/2006 e 13/2006*), 9 di settore (*ll.rr. 1/2006, 2/2006, 8/2006, 9/2006, 14/2006, 15/2006, 19/2006, 20/2006 e 21/2006*), una legge intersettoriale (*l.r. 17/2006*), 6 leggi di manutenzione normativa (*ll.rr. 7/2006, 11/2006, 12/2006, 16/2006, 18/2006 e 23/2006*), 8 di bilancio (*ll.rr. 3/2006, 4/2006, 5/2006, 10/2006, 22/2006, 26/2006, 27/2006 e 28/2006*) e 2 leggi provvedimento (*ll.rr. 24/2006 e 25/2006*).

Per quanto concerne le leggi di abrogazione generale, si rileva che un'azione di semplificazione normativa a larga scala è stata realizzata con la legge finanziaria per l'esercizio 2006, il cui art. 191 ha disposto l'abrogazione di 71 leggi nonché di 10 articoli relativi ad ulteriori 6 leggi ⁷.




Fig. 10. Classificazione leggi per tipologia normativa.

7. Strumenti per l'attuazione delle leggi. Ai fini del presente rapporto sono considerati tali quegli atti, di natura regolamentare od amministrativa, destinati a

⁷ Si veda, in proposito, quanto riportato al paragrafo 1.

dare attuazione, in via generale, alla legge e che da quest'ultima vengono espressamente richiesti.

La legislazione regionale del 2006 prevede complessivamente 154 atti che devono essere adottati da parte della Giunta, con una media di 5,5 rinvii per legge. Si riscontra, pertanto, un deciso incremento, rispetto al 2005, del ricorso ai suddetti strumenti attuativi, poiché in tale anno il numero di rinvii a successivi atti della Giunta ammontava a 40, con una media di 2,1 rinvii per legge. Occorre peraltro tener presente che nel corso del 2006 sono state promulgate, e quindi prese in esame nel presente rapporto, due leggi finanziarie, complessivamente composte da 266 articoli, che producono l'effetto di innalzare la suddetta media.

8. Leggi impugnate. Nel corso del 2006 il Governo ha impugnato, dinanzi alla Corte costituzionale, la legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006”, relativamente agli articoli 12 e 13⁸.

L'articolo 12, rubricato “Incompatibilità relative a cariche o a funzioni apicali presso enti o società regionali”, introduce tra le cause di incompatibilità a ricoprire cariche sociali e ad esercitare funzioni apicali presso enti o società sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'amministrazione regionale, “la pendenza di una lite, in quanto parte di un procedimento civile amministrativo in corso avente come controparte la Regione”. In particolare, il comma 3 dello stesso articolo prevede al secondo periodo che “il verificarsi di una delle cause di incompatibilità successivamente al conferimento della carica o della funzione comporta la decadenza dalle stesse qualora l'interessato non la rimuova entro dieci giorni dalla notifica della contestazione da parte della Regione o dell'ente e/o società regionali.”.

⁸ L'articolo 11 della legge regionale di assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 2007 – legge regionale 13 agosto 2007, n. 15 – ha modificato le disposizioni impugnate, allo scopo di eliminare i vizi di incostituzionalità asseriti dal Governo e conseguentemente far cessare la materia del contendere.

Secondo il Governo, la prima delle due previsioni costituirebbe violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione, comprimendo il diritto del cittadino di agire e di resistere in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. In secondo luogo, violerebbe i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, comprimendo la stessa autonomia degli enti e delle società regionali interessate di stabilire la composizione di propri organi e la propria organizzazione.

Le stesse violazioni sono state eccepite dal Governo in ordine alla disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, secondo periodo; ad esse si aggiungerebbero anche i vizi di irrazionalità e non proporzionalità della norma stessa. Il ricorrente, in proposito, fa riferimento ad una sentenza (60/2006) in cui la Corte Costituzionale, nello spiegare la *ratio* delle norme che stabiliscono cause di incompatibilità all'esercizio di determinate funzioni, afferma, tra l'altro, che caratteristica fondamentale "è la possibilità per l'interessato di rimuovere le cause di incompatibilità con proprio atto di rinuncia". Anche per tale motivo, le norme impugnate risulterebbero, sempre secondo il Governo, irragionevolmente limitative della sfera giuridica dei soggetti o funzionari apicali chiamati ai vertici degli enti o società regionali.

Il secondo articolo impugnato introduce alcune modifiche alla legge regionale in materia di sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale. Le modifiche riguardano, in particolare, l'articolo che disciplina l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità.

La disposizione ritenuta dal Governo incostituzionale è quella che, nel modificare la composizione del suddetto Osservatorio, include tra i componenti un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo Lazio. Tale disposizione violerebbe l'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva statale la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e vieta ogni interferenza regionale in materia. Come nella prima

impugnativa, il Governo richiama una sentenza (134/2004) in cui la Corte ha chiarito che “le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni...e devono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o in accordi tra gli interessati”.

CAPITOLO SECONDO

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DELLE LEGGI REGIONALI

Legge regionale 23 gennaio 2006, n. 1 *Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.*

Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 30 gennaio 2006

La legge, in attuazione della normativa statale concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, disciplina l'istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, con il fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le vocazioni naturali e territoriali e di consolidare le integrazioni tra attività agricole e altre attività locali.

La legge, nel definire i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità, indica altresì i requisiti necessari per la loro individuazione, compito, questo, che è demandato alla Giunta regionale, previo confronto con le province, gli altri enti locali interessati, le rappresentanze economiche e sociali, nonché le autonomie funzionali.

La Giunta inoltre, per ciascun distretto individuato, è chiamata ad adottare un piano in cui siano indicati la forma organizzativa prescelta, il soggetto gestore e le relative funzioni, nonché le iniziative per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico del territorio e per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi delle imprese agricole ed agroalimentari.

La legge prevede, infine, il finanziamento di progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, in conformità ai contenuti del piano di distretto.

Legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2. *Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288*
Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 30 gennaio 2006.

La decisione del legislatore regionale di approvare una legge in ordine agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo che ha provveduto al loro riordino, è stata dettata dall'esigenza di prevedere una disciplina transitoria degli stessi, in attesa di procedere ad una complessiva riorganizzazione del servizio sanitario regionale.

Con la legge in esame ⁹, si riconosce agli IRCCS la natura giuridica di enti pubblici dipendenti dalla Regione a rilevanza nazionale, dotati di autonomia amministrativa patrimoniale e contabile e con funzioni di alta specialità in ordine alla ricerca biomedica, alle prestazioni assistenziali ed alla formazione. In particolare, si prevede che gli istituti svolgano attività di ricerca finalizzata alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura ed alla riabilitazione delle malattie relative alla specializzazione disciplinare di riferimento.

Sono individuati quali organi degli IRCCS il consiglio di indirizzo e verifica, il direttore generale, il collegio sindacale e il direttore scientifico. Nell'ambito degli istituti è inoltre prevista la costituzione di un comitato etico con il compito di valutare i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati dagli stessi, di esprimere pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal direttore generale e dal direttore scientifico, nonché di formulare proposte sulle materie di propria competenza.

Per quanto attiene, infine, all'organizzazione ed alle modalità di funzionamento degli IRCCS, la legge rinvia ad un regolamento adottato dal direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale.

⁹ La l.r. 2/2006, a seguito di impugnativa da parte del Governo, è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 422/2006. In proposito, si rimanda all'approfondimento contenuto nell'apposita partizione (focus) della presente pubblicazione.

Legge regionale 14 marzo 2006, n. 3. Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2004.

Publicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 marzo 2006.

Con questa legge è approvato il rendiconto generale della Regione per l'anno 2004, che costituisce atto dovuto ai sensi dell'art. 59 dello Statuto. Il documento contabile espone le risultanze delle entrate e delle spese e le attività e le passività finanziarie e patrimoniali. In particolare:

- sono accertate le entrate a vario titolo della Regione per l'esercizio di competenza e, nell'ambito di esse, individuate quelle riscosse e quelle ancora da riscuotere;
- sono determinate le spese impegnate nell'esercizio 2004 in termini di competenza e individuate quelle pagate, quelle ridotte e le restanti da pagare;
- è effettuato il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio, determinando così la differenza complessiva tra i predetti valori;
- sono stabiliti i residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio;
- è determinato l'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2004, risultante dalla somma dell'avanzo di cassa relativo al 2003, aumentato dalle riscossioni introitate e diminuito della somma dei pagamenti effettuati nel corso del 2004;
- è determinato l'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2004, risultante dall'avanzo di cassa come sopra individuato, aumentato del dato relativo all'entità dei residui attivi al 31.12.2004 e diminuito dell'entità dei residui passivi alla stessa data;

- è determinato l'avanzo di amministrazione risultante a seguito di ulteriori operazioni contabili;
- sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 2005 l'avanzo di cassa e l'avanzo di amministrazione, come determinati nei punti precedenti;
- sono determinate le passività finanziarie e patrimoniali, rispetto alle attività, in base al conto patrimoniale;
- sono determinate, infine, le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'anno 2004, che comportano un avanzo di amministrazione.

Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4. *Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).*

Publicata nel supplemento ordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 12 del 29 aprile 2006.

La legge finanziaria determina il livello massimo del ricorso al mercato finanziario da parte della Regione per l'esercizio 2006; autorizza il rifinanziamento per lo stesso anno di una serie di leggi regionali vigenti e stabilisce norme per il controllo della spesa, al fine del rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno. La legge, inoltre, detta diverse disposizioni sia di modifica alla legislazione vigente sia in relazione a nuovi interventi della Regione.

L'obiettivo del risanamento del *deficit* del servizio sanitario regionale è alla base di diverse disposizioni contenute nella legge. In tal senso è stabilita una riduzione dei costi di produzione delle aziende sanitarie per il triennio 2006-2008, in modo che al termine di tale periodo sia conseguito un pareggio di bilancio complessivo. E' quindi istituita una cabina di regia, di cui fanno parte uffici della presidenza della Giunta e degli assessorati al bilancio ed alla sanità, con i compiti di monitorare costantemente i costi di produzione del sistema sanitario regionale e di riferire periodicamente, con cadenza quadrimestrale, alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di sanità.

La legge poi interviene con modifiche ed integrazioni alla normativa vigente in materia di bilancio per dar vita al cosiddetto bilancio partecipato, per tale intendendosi una procedura che consenta un'effettiva e diretta partecipazione degli amministratori locali, delle associazioni, degli organismi di base, delle organizzazioni del mondo del lavoro e di tutti i cittadini nella determinazione della politica economica della Regione. Il processo di partecipazione comprende più fasi: una prima, di informazione e comunicazione, nella quale gli atti relativi al bilancio e le modalità di svolgimento dell'attività di partecipazione sono diffusi attraverso vari mezzi di comunicazione; una seconda, nella quale ogni soggetto interessato ha facoltà di presentare le proprie proposte; una terza, nella quale l'Amministrazione regionale provvede alla raccolta dei contributi pervenuti ed alla predisposizione del documento della partecipazione; una quarta, infine, relativa al monitoraggio ed alla verifica dell'intero processo partecipativo.

La legge promuove poi la realizzazione di forme analoghe di partecipazione alla formazione delle scelte economiche degli enti locali e, a tal fine, prevede la concessione di contributi finanziari a questi ultimi.

In materia di patrimonio della Regione, la legge introduce norme volte a consentire la valorizzazione dello stesso; in particolare, demanda alla Giunta il compito di stabilire i criteri e le modalità per la gestione degli immobili provenienti dagli enti ed associazioni disciolti in base al DPR 616/1977, con la possibilità di riservarne una percentuale alle fasce sociali più deboli. Inoltre, l'eventuale alienazione del patrimonio immobiliare della Regione deve comunque essere effettuata al valore di mercato. Sempre in tema di valorizzazione dello stesso patrimonio regionale, è data la possibilità di rilasciare concessioni della durata massima di venti anni in favore di enti locali per attività di interesse pubblico, con canoni ricognitori determinati dalla Giunta.

In materia di protezione ambientale sono dettate norme relative a terre e rocce da scavo, di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia regionale per i parchi nonché dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Sono poi

introdotte modifiche e integrazioni alla normativa vigente riguardante le aree naturali protette e, specificatamente, i monumenti naturali e i siti di importanza comunitaria, la redazione di un documento strategico per l'attuazione della convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità e le misure sanzionatorie da adottare nei casi di interventi edilizi abusivi effettuati all'interno delle suddette aree protette. Con la legge, ancora, è promossa la costituzione di un consorzio, denominato "Agenzia regionale per le energie intelligenti", che veda la partecipazione, oltre alla Regione, di università, istituti di ricerca ed altri enti, pubblici e privati. L'attività del consorzio sarà imperniata sui temi del risparmio energetico, dell'utilizzazione dell'energia derivante da fonti rinnovabili e dall'idrogeno, per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel "Programma europeo sulle energie intelligenti" dell'Unione europea.

Per quanto concerne gli interventi strategici in materia di sviluppo socio-economico della Regione, si segnala la promozione di un programma straordinario di investimenti per il triennio 2006-2008 nei settori della viabilità, mobilità, opere pubbliche ed ambiente, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione del patrimonio immobiliare delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale. E' poi prevista la costituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito di categorie sociali ed imprenditoriali; la gestione del fondo è affidata alla s.p.a. Unionfidi Lazio.

In materia urbanistica, si segnalano le modifiche e le integrazioni apportate alla vigente normativa in ordine alle procedure relative alla formazione, adozione e verifica della compatibilità dei piani territoriali provinciali generali e dei piani urbanistici comunali generali con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale o di settore regionali e statali. Inoltre, sono dettate disposizioni transitorie per la formazione e l'approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Roma. L'efficacia di tali norme procedurali relative agli strumenti di pianificazione provinciali e comunali, ivi comprese quelle a carattere transitorio per il Comune di Roma, decorre dalla data di adozione del piano territoriale

paesistico regionale.

Altre modifiche ed integrazioni alla normativa vigente sono dettate in materia di pianificazione paesistica, specificatamente in relazione all'apertura di nuove cave e miniere, nonché alla formazione di programmi d'intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali.

Relativamente alla materia dell'edilizia residenziale pubblica, sono apportate modifiche alla normativa vigente, ed in particolare riguardo ai criteri per la determinazione degli oneri accessori dovuti ai comuni e agli enti gestori di alloggi. Viene poi prevista la possibilità da parte delle aziende territoriali di stabilire modalità di recupero in via transattiva dei canoni arretrati non versati dagli assegnatari degli alloggi, tenuto conto dell'entità di tali somme e dei redditi dei soggetti debitori. Tali facilitazioni sono estese anche in ordine alle indennità di occupazione dovute dagli occupanti senza titolo che abbiano ottenuto la regolarizzazione della propria posizione, ai sensi della vigente normativa regionale. In caso di cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dell'ente gestore, questo è tenuto ad adeguarne il prezzo in base alle nuove rendite catastali.

In materia di valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico, la legge prevede che siano individuati degli attrattori culturali nelle province del Lazio, costituiti da aree e da sistemi architettonici, archeologici e paesistici di riconosciuto rilievo, in grado di alimentare lo sviluppo locale. Tali attrattori costituiscono punti di riferimento per determinare le priorità nell'utilizzazione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali per la valorizzazione dei beni culturali, nell'ambito di un quadro unitario di programmazione.

La legge dispone iniziative per lo sviluppo del settore cinematografico e dell'audiovisivo, prevedendo anche la costituzione di una fondazione, denominata "Film Commission di Roma e del Lazio", che avrà gli obiettivi di incentivare gli investimenti nel suddetto settore e di promuovere l'immagine di Roma e del Lazio attraverso il cinema e l'audiovisivo.

Legge regionale 28 aprile 2006, n. 5. Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006.

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 12 del 29 aprile 2006.

La legge quantifica il totale delle entrate e delle spese della Regione previste per l'anno 2007, sia in termini di competenza che di cassa. Contiene, inoltre, disposizioni autorizzative nei confronti dell'amministrazione per l'assunzione di mutui o prestiti finalizzati a nuovi investimenti. In particolare, si autorizza la Giunta a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione.

Analogamente a quanto stabilito nella legge di bilancio per il precedente esercizio finanziario, in deroga a quanto sancito dalla normativa regionale vigente in materia di contabilità, e quando ciò sia necessario per consentire la copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, è data la possibilità alla Giunta di operare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente relativi a differenti unità previsionali di base, ad esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

La legge, infine, prevede specifiche norme finanziarie relative a singole iniziative ed interventi.

Legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale.

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 luglio 2006

L'articolo 75 dello Statuto prevede la possibilità di istituire consulte nell'ambito delle materie di competenza della Regione e, in particolare, in relazione ai temi dell'immigrazione, del volontariato e della tutela dei minori nonché ai temi socio-sanitari, con specifico riguardo alla salute mentale.

Con la legge in esame, è istituita la Consulta regionale per la salute mentale, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di salute mentale.

Fanno parte della Consulta rappresentanti delle associazioni dei familiari, degli utenti, degli organismi di volontariato per la tutela dei diritti, delle società scientifiche che operano in materia di salute mentale ed esperti tra gli operatori del settore.

La Consulta ha compiti sia di promozione di interventi a favore di persone con sofferenza mentale, sia di monitoraggio sulle strutture psichiatriche esistenti nel territorio regionale.

Legge regionale 3 luglio 2006, n. 7. *Modifica alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 48 (Riorganizzazione delle attività trasfusionali in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107).*

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 luglio 2006.

La legge ha per oggetto la modifica della normativa regionale che disciplina la riorganizzazione delle attività trasfusionali nel Lazio. In particolare, con la legge in esame, il legislatore regionale ha provveduto ad integrare la composizione della commissione tecnico-consultiva per le attività trasfusionali, prevedendo come ulteriore componente un rappresentante della Società Italiana di Emaferesi.

Legge regionale 20 luglio 2006, n. 8. *Disciplina per la concessione di contributi destinati al ripristino di fabbricati privati ad uso abitativo danneggiati a causa di eventi imprevedibili.*

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 2006.

La legge istituisce un fondo destinato ai comuni nel cui territorio si verificano eventi imprevedibili o calamità naturali, finalizzato alla concessione di contributi ai privati proprietari di immobili danneggiati dai suddetti eventi o

calamità e non coperti da forme assicurative. Sono ammessi al finanziamento gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e, quando sia accertata l'impossibilità di ricostruire il fabbricato danneggiato nello stesso sito, la demolizione e la ricostruzione del fabbricato in altro sito. I contributi sono in conto capitale per danni ad immobili destinati a prima casa di abitazione e in conto interessi per danni ad immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo.

Per accedere al fondo, il comune, entro centottanta giorni dal verificarsi degli eventi imprevedibili o delle calamità naturali, trasmette alla Regione un provvedimento in cui sono delimitate le aree interessate ed individuati gli immobili danneggiati, con l'indicazione analitica dei relativi danni e la quantificazione degli stessi.

E' rinviata a un regolamento di attuazione ed integrazione la disciplina di alcune modalità operative, tra cui i criteri per la ripartizione del fondo tra i comuni interessati, con priorità per quelli che hanno istituito il fascicolo del fabbricato.

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 9. Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato.

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 agosto 2006.

La legge disciplina gli aspetti formativi dell'apprendistato per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, promuovere la qualità del lavoro nelle imprese e nel sistema produttivo e rafforzare l'integrazione tra formazione e lavoro. Viene disciplinata, in particolare, la formazione nell'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale e nell'apprendistato rivolto all'acquisizione di un diploma o a percorsi di alta formazione.

La formazione in apprendistato è svolta secondo un piano formativo individuale generale, che costituisce parte integrante del contratto di apprendistato, predisposto dall'impresa in relazione al profilo formativo di riferimento, sulla base del modello adottato dalla struttura regionale competente per materia. Il suddetto piano generale è poi articolato in un piano formativo individuale di dettaglio, da aggiornare ogni anno, che specifica contenuti, tempi e luoghi della formazione formale.

Per promuovere gli interventi di formazione nell'apprendistato, la Giunta regionale adotta annualmente, in collaborazione con le province, un piano per l'offerta formativa, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e prevedendo eventuali forme di cofinanziamento privato.

È previsto un incentivo economico per le imprese che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato professionalizzante, assumono il lavoratore a tempo indeterminato e a condizione che l'impresa applichi ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro.

E' demandata a una successiva normativa regolamentare di attuazione, da adottare previa concertazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, la disciplina di specifici aspetti operativi.

Legge regionale 18 settembre 2006, n. 10. *Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006.*
Pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 26 del 20 settembre 2006.

La legge, che introduce variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 2006, affronta, innanzi tutto, il problema del risanamento finanziario della Regione, in relazione al debito sanitario accumulato.

In tal senso, attiva una serie di interventi che si articolano lungo tre direttrici: il contenimento della spesa, la valorizzazione del patrimonio regionale ed il regime delle entrate tributarie. Relativamente a tale ultimo aspetto, è previsto, come stabilito dalla normativa statale, che le maggiori entrate dell'anno 2006 derivanti dall'aumento automatico delle addizionali IRAP ed IRPEF siano destinate alla copertura del disavanzo sanitario conseguito nel 2005.

Per quanto attiene al contenimento della spesa, ed in particolare a quella del servizio sanitario regionale, sono introdotte per il 2007 misure per la riduzione dei costi di produzione delle aziende sanitarie, le quali hanno l'obbligo di presentare alla Regione il proprio bilancio di previsione entro il mese di ottobre del 2006, in modo da consentirne l'approvazione con la legge di bilancio della Regione per l'anno 2007. Sono poi introdotte restrizioni, in termini percentuali rispetto agli stanziamenti esistenti sui capitoli di bilancio, alla capacità da parte degli uffici dell'amministrazione regionale di impegnare somme non destinate a spese di natura obbligatoria. Il coordinamento delle attività regionali finalizzate al conseguimento dell'obiettivo del risanamento del deficit delle aziende sanitarie è affidato alla cabina di regia istituita con la legge finanziaria regionale per l'anno 2006. Inoltre, è prevista l'istituzione di una commissione consiliare speciale, con il compito di predisporre proposte per la riforma del sistema sanitario regionale.

Relativamente alla valorizzazione del patrimonio regionale, la legge dispone che tale obiettivo sia perseguito a seguito dell'effettuazione di un intervento ricognitorio a carattere straordinario, che consenta l'adeguamento dei canoni e la definizione un piano di dismissioni di quegli immobili che non sia necessario mantenere per assolute esigenze di pubblica finalità.

La legge promuove poi la finanza etica, nell'ambito della quale sono ricomprese l'emissione di obbligazioni etiche o titoli di solidarietà, la partecipazione a fondi di *social venture capital*, la sottoscrizione di fondi etici e l'adozione di strumenti di microfinanza e microcredito, anche attraverso la partecipazione al capitale di istituzioni finanziarie esclusivamente no-profit.

L'istituzione di un apposito fondo per il microcredito ha la funzione di contrastare la diffusione di fenomeni di povertà ed esclusione sociale; esso si articola su quattro assi d'intervento che hanno come destinatari rispettivamente le ditte individuali che operano in settori ove sono particolarmente presenti fenomeni di economia sommersa e di usura; condomini, mutue e cooperative che realizzino progetti di ristrutturazione di immobili secondo criteri di ecocompatibilità e di accessibilità per i disabili; persone che abbiano particolari difficoltà per soddisfare bisogni primari; persone che stiano scontando pene.

In materia di partecipazioni societarie, la legge demanda alla Giunta regionale il compito di assumere iniziative volte alla razionalizzazione del sistema ed alla riduzione dei relativi costi. La manovra di riordino, in particolare, è imperniata sugli obiettivi della definizione di idonei strumenti di coordinamento e controllo, l'alienazione o l'incorporazione delle quote di capitale possedute dalla Regione, lo scioglimento e la liquidazione di società strategicamente non rilevanti.

Apposite norme autorizzano la Regione ad acquisire fino al 100 per cento delle quote di capitale dell'Agenzia Sviluppo Lazio s.p.a. e della Lazio Service s.p.a. nonché a partecipare al capitale sociale della Banca di credito cooperativo di Roma. E' prevista, inoltre, la partecipazione della Regione alla fondazione "Mondo digitale" che persegue l'obiettivo della diffusione della cultura tecnologica, nonché la promozione della costituzione della fondazione "Casa delle regioni del Mediterraneo" affinché operi per favorire forme di collaborazione tra comunità locali e straniere che si affacciano sul Mediterraneo.

In materia di opere pubbliche, sono previsti contributi finanziari alle Province ed ai Comuni per la costruzione e ristrutturazione di strade di loro rispettiva competenza e stanziamenti per la realizzazione del nuovo ospedale dei Castelli ed il nuovo ospedale del Golfo.

In materia di ambiente, si segnala l'autorizzazione alla Giunta di procedere, in attuazione della normativa europea e di quella statale di recepimento,

all'adozione di uno più atti amministrativi a carattere generale in materia di conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche.

Legge regionale 20 ottobre 2006, n. 11. *Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 37 (Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio). Disposizioni transitorie.*

Publicata nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 30 del 30 ottobre 2006.

La legge introduce nuove disposizioni e apporta modifiche ad alcuni articoli della legge regionale che promuove la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale regionale per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete autostradale e delle infrastrutture della viabilità a pedaggio.

La legge nel testo originario prevedeva l'affidamento diretto dei lavori alla società regionale, relativamente agli appalti "sopra soglia" e l'affidamento diretto ad imprese collegate o al socio privato della società regionale, relativamente agli appalti "sotto soglia"; in ordine a tali disposizioni la Commissione europea aveva avviato una procedura di infrazione, ritenendole in contrasto con la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori, forniture e servizi. Di qui l'esigenza di apportare modifiche alla legge, introducendo disposizioni che prevedono espressamente l'affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici a soggetti scelti secondo le procedure del diritto comunitario e nazionale in materia di affidamento dei lavori, servizi e forniture, e l'istituzione altresì di commissioni di gara con modalità tali da assicurare la parità di condizioni dei concorrenti e la trasparenza delle procedure.

Nel contempo si prevede che la società regionale, di cui la Regione promuove la costituzione, operi nel rispetto di quanto stabilito dalla recente

normativa statale in materia di tutela della concorrenza: che le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali debbano operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e non possano svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possano partecipare ad altre società o enti.

Inoltre, nelle disposizioni transitorie, si riconosce la facoltà di recesso ai soci della società per azioni già costituita sulla base della legge medesima (ARCEA Lazio S.p.A.), considerata la rilevanza che la modifica legislativa riveste per gli stessi.

Legge regionale 20 ottobre 2006, n. 12. *Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.*

Publicata nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 30 del 30 ottobre 2006.

La legge apporta due modifiche alla normativa regionale di riferimento in materia di pianificazione paesistica: la prima, concerne lo spostamento dal 31 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007 del termine stabilito per l'approvazione del piano territoriale paesistico regionale; la seconda modifica consiste nell'inserimento di una specifica previsione relativa alla redazione del primo piano territoriale paesistico regionale, per raccordare la normativa in questione con le nuove disposizioni concernenti i beni paesaggistici contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13. *Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche.*

Publicata nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 30 del 30 ottobre 2006.

La legge ha istituito e disciplinato, ai sensi dell'articolo 71 dello Statuto, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), già previsto dal legislatore regionale nel 2003, in sostituzione del Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali.

La nuova istituzione e disciplina del CREL si sono rese necessarie a seguito della diversa natura attribuita a tale organo dalle disposizioni statutarie, che hanno trasformato lo stesso da strumento di concertazione e confronto permanente tra le realtà produttive e sociali in organo di consultazione della Giunta e del Consiglio, con il compito di contribuire all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione.

Conformemente alla natura di organo consultivo della Regione, la legge in esame ha previsto, a differenza della normativa preesistente, una composizione del CREL priva di rappresentanti politici e caratterizzata dalla presenza di soli esperti e rappresentanti delle categorie produttive, delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, ed ha attribuito allo stesso il compito di esprimere parere obbligatorio su una categoria ben definita di atti, laddove, in precedenza, era invece riconosciuta la possibilità formularli solo a seguito di richiesta della Giunta o del Consiglio regionale.

Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14. Norme in materia di agriturismo e turismo rurale.

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 31 del 10 novembre 2006.

La legge detta una nuova disciplina dell'agriturismo, abrogando la legge previgente, e introduce norme sul turismo rurale.

L'agriturismo, considerato lo strumento prioritario per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, per la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e per la fruizione delle risorse locali, è un'attività complementare e

connessa all'attività principale dell'imprenditore agricolo di coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento di animali e comprende varie attività quali l'ospitalità, la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e di attività ricreative, didattiche, escursionistiche e di pratica sportiva.

Un'innovazione di questa legge è costituita dall'introduzione della dichiarazione di inizio di attività, in sostituzione dell'autorizzazione, tranne che nei casi in cui l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, casi in cui può essere autorizzato l'esercizio dell'attività agrituristica nell'abitazione dell'imprenditore agricolo. Altri tratti salienti della disciplina sono: la conferma dell'iscrizione nell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo quale condizione necessaria per l'esercizio dell'attività, la fissazione di limiti della capacità ricettiva e di provenienza dei prodotti somministrati e la previsione di un sistema di classificazione delle aziende agrituristiche da definire mediante il regolamento di attuazione e integrazione, cui sono demandati anche altri aspetti da regolare.

E' prevista un'attività di pianificazione del settore agrituristico a livello regionale e provinciale ed è istituito un tavolo regionale dell'agriturismo, con funzioni di monitoraggio, composto dal dirigente dell'assessorato regionale competente e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative.

Per quanto riguarda il turismo rurale, esso è un settore del mercato turistico regionale costituito da molteplici attività relative all'ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici e alla conoscenza e valorizzazione dell'agricoltura locale. L'attività di ricezione è svolta in fabbricati a destinazione agricola, anche in assenza di un'azienda agricola, già esistenti, ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani, con caratteristiche di ruralità definite dalla mappa della ruralità regionale, adottata secondo i criteri fissati dal regolamento di attuazione e integrazione.

Legge regionale 6 novembre 2006, n. 15. Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati

Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 31 del 10 novembre 2006.

La legge, in applicazione dei principi e della normativa comunitaria in materia di organismi geneticamente modificati, detta disposizioni per tutelare le risorse genetiche del territorio, la qualità ed originalità della propria produzione agricola e per prevenire i possibili danni per il sistema agricolo, per la salute umana e per l'ambiente, derivanti da coltivazione e allevamento di organismi geneticamente modificati.

La legge pone il divieto di coltivazione e allevamento degli stessi a qualsiasi titolo su tutto il territorio regionale, in attuazione del principio di precauzione e di azione preventiva previsti dal Trattato della Comunità europea e nelle more della valutazione dell'impatto degli organismi geneticamente modificati sui sistemi agrari. È consentita una deroga a tale divieto soltanto per effettuare emissioni di OGM a fini sperimentali, in ambiente chiuso, confinato ed espressamente autorizzato, al di fuori di determinate aree tassativamente elencate nella legge.

Sono inoltre dettate disposizioni per la commercializzazione, il consumo, l'informazione pubblica e la ricerca in materia di OGM. In particolare, è istituito il marchio regionale "*Prodotto libero da OGM-GMO free*", sono previsti obblighi per chiunque vende o somministra prodotti OGM tali da permettere al consumatore la loro chiara ed inequivocabile identificazione, viene posto il divieto di somministrazione di prodotti OGM nei servizi di ristorazione collettiva di vari enti pubblici, tra cui scuole e ospedali. L'informazione da parte della Regione è rivolta sia alle province e ai comuni in relazione all'emissione di OGM a fini

sperimentali, sia agli agricoltori, ai consumatori agli operatori scolastici e sanitari sulle conoscenze tecniche e scientifiche in materia di OGM.

Con riguardo alla ricerca, è prevista la promozione da parte della Regione di ricerche finalizzate allo sviluppo delle filiere produttive totalmente esenti da OGM nonché alla valutazione dell'impatto delle coltivazioni di OGM sul sistema agricolo, sulla salute umana e sugli ecosistemi naturali.

La vigilanza e il controllo sul rispetto della presente legge sono affidati all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) e sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi disciplinati dalla presente legge.

Legge regionale 23 novembre 2006, n. 16. *Nuova denominazione, ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto, dell'organo di revisione contabile.*
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 9 dicembre 2006.

A seguito della nuova denominazione dell'organo regionale di controllo contabile introdotta dal nuovo Statuto della Regione del 2004, la legge dispone la sostituzione della vecchia denominazione "collegio dei revisori dei conti" con la nuova "comitato regionale di controllo contabile" in tutti gli atti normativi vigenti, individuandone espressamente alcuni.

Legge regionale 23 novembre 2006, n. 17. *Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.*
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 9 dicembre 2006.

In attuazione della disposizioni statali vigenti in materia ambientale, le quali, a loro volta, fanno riferimento alla normativa comunitaria, la legge regionale detta norme per la disciplina del programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende individuate dalla normativa statale. Si prevede, a tal fine, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali individuati con appositi decreti, l'adozione da parte della Giunta regionale di regolamenti di attuazione ed integrazione e l'applicazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di coloro che effettuano una utilizzazione agronomica in violazione delle disposizioni ivi contenute.

Nella legge viene inoltre specificato che le funzioni ed i compiti amministrativi, concernenti la materia oggetto della legge in esame, sono esercitate dai comuni ad eccezione del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali, che, mediante una modifica alla normativa regionale di riferimento in materia di decentramento amministrativo, è delegata alle province; sempre con modifica testuale a quest'ultima normativa, la Regione si riserva l'organizzazione e l'effettuazione di verifiche in materia di utilizzazione agronomica, in aggiunta a quelle di competenza dei comuni.

Legge regionale 23 novembre 2006, n. 18. *Delega alle Province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.*
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 9 dicembre 2006.

La legge integra la disciplina legislativa vigente sulle funzioni delle province in materia di energia.

In particolare, oltre alla concessione di contributi per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, per il contenimento dei consumi energetici nei

settori industriale, artigianale e terziario e per la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo, già delegata alle province dalla normativa vigente, è delegato alle province il rilascio dell'autorizzazione unica prevista da una direttiva comunitaria per la costruzione, l'esercizio, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Legge regionale 23 novembre 2006, n. 19. *Disposizioni per la valorizzazione culturale, turistica e ambientale della Via Francigena e degli altri itinerari culturali regionali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa.*
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 9 dicembre 2006.

La legge prevede la concessione di finanziamenti da destinare alla promozione ed alla valorizzazione culturale, turistica e ambientale della via Francigena e degli altri itinerari culturali regionali riconosciuti dal Consiglio d'Europa come “*grandi itinerari culturali europei*”.

Dopo aver definito il percorso interessato dalla Via Francigena, direttrice viaria che nell'alto medioevo costituì il collegamento tra il Nord-Europa e la Terra Santa, il legislatore regionale individua gli interventi per i quali i comuni, le province, gli istituti scolastici, le università, le altre pubbliche istituzioni e gli enti ecclesiastici e i privati possono accedere ai finanziamenti, specificando che i progetti debbono riguardare in particolare la manutenzione dei percorsi degli antichi tracciati, la promozione di manifestazioni culturali e le attività di comunicazione, le attività di ricerca nonché le attività di informazione e produzione di materiale cinematografico, fotografico e multimediale. A tal fine, la Giunta regionale è chiamata ad adottare un progetto unitario di interventi.

Legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 *Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza*
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 9 dicembre 2006

La legge, nell'ambito della disciplina più generale in materia di interventi e servizi socio-assistenziali nel Lazio, detta disposizioni a favore delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, mediante l'istituzione di apposito fondo.

La legge oltre a dettare la definizione di persona non autosufficiente, indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti destinatari degli interventi e dei servizi finanziati con il fondo.

Il fondo finanzia sia servizi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale per diverse tipologie di soggetti non autosufficienti, sia servizi e interventi di sostegno alle famiglie che accudiscono la persona non autosufficiente.

Si prevede, inoltre, che la Giunta regionale detti, tra l'altro, i criteri e le modalità per regolamentare l'accesso alle misure assistenziali e per la ripartizione delle risorse del fondo.

Infine la legge dispone che ciascun comune facente parte degli ambiti territoriali, come definiti dalla legge regionale di riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali del Lazio, adotti un piano distrettuale per la non autosufficienza, in cui si individuino gli interventi e i servizi da realizzare, le modalità organizzative e le risorse per la realizzazione degli stessi e le forme di concertazione e di raccordo con le unità sanitarie locali ed altri soggetti pubblici e privati. Oltre al piano distrettuale, sono previsti piani di intervento personalizzati, in relazione alle particolari esigenze dei soggetti non autosufficienti.

Legge regionale 29 novembre 2006, n. 21. *Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.*
Publicata nel supplemento ordinario n. 10 al Bollettino Ufficiale n. 34 del 9 dicembre 2006.

La legge disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto del principio di sussidiarietà, ai sensi del quale la Regione fissa i principi

generali e gli indirizzi e i comuni governano lo sviluppo degli esercizi di somministrazione sul territorio con il rilascio delle autorizzazioni sulla base dei criteri da essi stessi individuati.

E' rinviata a un regolamento di attuazione ed integrazione la disciplina di vari aspetti, tra i quali i criteri generali per il rilascio o la revoca, da parte dei comuni, delle concessioni di occupazione di suolo pubblico, le previsioni di salvaguardia per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di contesti urbani di particolare pregio artistico ed architettonico, la durata e le materie dei percorsi formativi la cui frequenza con esito positivo costituisce uno dei possibili requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione nonché i contenuti, la periodicità e la durata dei corsi di aggiornamento e riqualificazione degli operatori e dei loro dipendenti.

Elementi caratterizzanti la disciplina della materia sono: la tipologia ed autorizzazione unica per tutte le attività di somministrazione, accompagnata dall'autorizzazione sanitaria, la non necessità dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, l'assenza di commissioni regionali, comunali e provinciali, le procedure di consultazione con le organizzazioni di categoria, i sindacati e le associazioni dei consumatori, percorsi formativi obbligatori e di aggiornamento per gli operatori e i loro dipendenti. Di diretto interesse per i consumatori è la disposizione che vieta di applicare costi aggiuntivi per il coperto, quando il servizio di somministrazione è effettuato al tavolo.

Viene istituito l'Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi, modificando, in tal senso, l'Osservatorio per il commercio già esistente.

Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 22 *Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale sulle attività produttive*
Pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 al Bollettino Ufficiale n. 34 del 9 dicembre 2006

Nell'ambito dell'intesa raggiunta tra Governo e Regioni, relativa al Patto per la Salute approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 28 settembre 2006, si prevede, per le Regioni che presentano elevati disavanzi nel settore sanitario, l'istituzione, per il triennio 2007-2009, di un fondo transitorio a cui le regioni in difficoltà possono accedere, al fine di conseguire un progressivo rientro dal disavanzo stesso. L'accesso al suddetto fondo presuppone che le Regioni interessate abbiano attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'aliquota di addizionale IRPEF e la maggiorazione, nei limiti stabiliti dalla normativa statale, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)..

Con la presente legge, al fine di consentire alla Regione Lazio l'accesso al fondo transitorio, si prevede, per i periodi d'imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, l'aumento dell'aliquota dell'IRAP di un punto percentuale, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale in materia.

Legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23. *Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche. Pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 al Bollettino Ufficiale n. 34 del 9 dicembre 2006.*

La legge apporta modifiche in materia ambientale, rese necessarie a seguito delle nuove disposizioni statali intervenute. Quest'ultime, con riferimento alla bonifica dei siti contaminati, hanno introdotto un diverso assetto organizzativo delle relative funzioni amministrative, attribuendo alla Regione, e non più ai comuni, i compiti di convocare le conferenze di servizi nonchè di approvare la caratterizzazione dei siti contaminati e i progetti di bonifica.

La Regione, nel dare attuazione alla disposizione statale, ha ritenuto opportuno, con riferimento alla specifica realtà del proprio territorio, di non svolgere direttamente le suddette funzioni amministrative, ma di delegare il loro esercizio ai comuni, riservando a se stessa solo quelle relative alla bonifica di siti compresi nel territorio di più comuni.

Legge regionale 15 dicembre 2006, n. 24. *Misure di razionalizzazione della spesa relativa al personale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni urgenti per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale.*

Publicata sul Bollettino Ufficiale n. 35 del 20 dicembre 2006.

La legge detta in primo luogo norme per la determinazione della spesa complessiva per il personale della Regione e degli enti da essa dipendenti; inoltre, al fine del contenimento della spesa stessa, dispone misure in ordine alla copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche della Regione e dei suddetti enti dipendenti.

Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 25. *Disposizioni per favorire la diffusione del gioco delle bocce.*

Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 2006.

La legge si propone di favorire la diffusione del gioco delle bocce nei centri sociali per anziani gestiti dai comuni, in considerazione della sua funzione di aggregazione sociale in grado di favorire una migliore qualità di vita degli anziani. Vengono, pertanto, previsti contributi ai comuni per la realizzazione, l'adeguamento, l'ammodernamento anche tecnologico, il completamento e la manutenzione straordinaria degli impianti di bocce presenti nei centri sociali per anziani nonché per l'organizzazione di tornei a carattere sportivo e ricreativo. Inoltre, la Regione promuove, in collaborazione con la Federazione italiana bocce, un torneo regionale di bocce da realizzarsi nelle strutture presenti nei territori e nei centri sociali per anziani dei comuni.

Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 26. *Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005.*

Publicata nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 2006.

Con questa legge è approvato il rendiconto generale della Regione per l'anno 2005, che costituisce atto dovuto ai sensi dell'art. 59 dello Statuto. Il documento contabile espone le risultanze delle entrate e delle spese e le attività e le passività finanziarie e patrimoniali. In particolare:

- sono accertate le entrate a vario titolo della Regione per l'esercizio di competenza e, nell'ambito di esse, individuate quelle riscosse e quelle ancora da riscuotere;
- sono determinate le spese impegnate nell'esercizio 2005 in termini di competenza e individuate quelle pagate, quelle ridotte e le restanti da pagare;
- è effettuato il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio, determinando così la differenza complessiva tra i predetti valori;
- sono stabiliti i residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio;
- è determinato l'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2005, risultante dalla somma dell'avanzo di cassa relativo al 2004, aumentato dalle riscossioni introitate e diminuito della somma dei pagamenti effettuati nel corso del 2005;
- è determinato l'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2005, risultante dall'avanzo di cassa come sopra individuato, aumentato del dato relativo all'entità dei residui attivi al 31.12.2005 e diminuito dell'entità dei residui passivi alla stessa data;
- è determinato l'avanzo di amministrazione risultante a seguito di ulteriori operazioni contabili;
- sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 2006 l'avanzo di cassa e l'avanzo di amministrazione, come determinati nei punti precedenti;

- sono determinate le passività finanziarie e patrimoniali, rispetto alle attività, in base al conto patrimoniale;
- sono determinate, infine, le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'anno 2005, che comportano un avanzo di amministrazione.

Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27. *Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).*
Pubblicata nel supplemento ordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 2006.

La legge finanziaria determina il livello massimo del ricorso al mercato finanziario da parte della Regione per l'esercizio 2007; autorizza il rifinanziamento per lo stesso anno di una serie di leggi regionali vigenti e stabilisce norme per il controllo della spesa; in relazione a tale obiettivo e per corrispondere agli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, prevede una verifica straordinaria, entro il 30 giugno 2007, degli impegni assunti nell'esercizio finanziario di riferimento, con eventuali conseguenti limitazioni all'operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio.

Oltre a tali previsioni di carattere generale contenute nel primo dei quattro titoli che compongono la legge, questa detta diverse disposizioni sia di modifica alla legislazione vigente, sia in relazione a nuovi interventi della Regione.

Nel secondo titolo, denominato "disposizioni per il risanamento", si prefigurano in primo luogo una serie di azioni volte al miglior utilizzo delle risorse, quali l'adozione di un codice etico da parte della Regione e degli enti da essa dipendenti, l'adozione di procedure standardizzate per la tracciabilità dei flussi di spesa ed idonee misure di monitoraggio, ivi compreso l'inserimento di clausole valutative nella legislazione regionale, delle attività finanziate con fondi pubblici. Sono, poi, dettate più disposizioni relative al risanamento ed al miglioramento della qualità del sistema sanitario regionale.

Il primario obiettivo finanziario perseguito è il raggiungimento, entro l'anno

2009, dell'equilibrio del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, al netto delle entrate derivanti dalle maggiorazioni dell'addizionale IRPEF e dell'IRAP prescritte dalla normativa statale in relazione all'accertato *deficit* sanitario, in modo da procedere, a decorrere dall'anno 2010, alla riduzione delle suddette maggiorazioni tributarie.

Tra le misure disposte nell'ambito della sanità si segnalano l'obbligo della nomina da parte del direttore generale delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari pubblici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili; l'obbligo da parte delle aziende sanitarie di presentare alla Regione progetti specifici per la riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione di servizi agli utenti; la realizzazione di un programma straordinario triennale di ammodernamento tecnologico del patrimonio delle aziende; la rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie, sulla base del volume delle prestazioni previste ed in conformità con le linee guida della Giunta regionale.

In relazione al contenimento della spesa, la legge finanziaria prevede la trasformazione, alla data del 31 dicembre 2007, di diversi enti dipendenti dalla Regione in agenzie, cioè in strutture regionali prive di personalità giuridica ed incardinate nell'organizzazione amministrativa della Giunta regionale, sia pure con particolari forme di autonomia organizzativa e gestionale. Inoltre, sono ridotte del 10 per cento le indennità di funzione dei consiglieri regionali e quelle dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti dipendenti. Nella stessa misura del 10 per cento è ridotto lo stanziamento relativo all'indennità di risultato dei dirigenti regionali e l'obiettivo di una riduzione in uguale percentuale delle indennità degli amministratori delle società partecipate dalla Regione è perseguito attraverso idonee iniziative della Giunta. Le spese per il funzionamento dei comitati e degli osservatori regionali sono invece ridotte del 50 per cento.

Per quanto concerne la spesa per il servizio sanitario regionale, sono introdotte disposizioni in base alle quali, entro il mese di ottobre di ciascun anno,

la Giunta regionale deve procedere all'approvazione del bilancio economico di previsione consolidato del SSR ed indicare lo stanziamento complessivo delle risorse regionali attribuito alle aziende nonché le modalità di copertura delle spese nel bilancio di previsione della Regione.

La legge quindi apporta modifiche alla normativa vigente in materia di bilancio e contabilità della Regione; si segnalano, in particolare, quelle relative alle procedure di verifica dei bilanci, e delle relative variazioni, nonché dei rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione.

Il titolo terzo della legge in esame, denominato “disposizioni finalizzate al conseguimento di una maggiore equità”, detta in primo luogo indirizzi relativamente all'utilizzazione del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo aree sottosviluppate (FAS) per gli anni 2007-2013; individua poi gli obiettivi delle politiche sociali della Regione e dispone finanziamenti per il sostegno agli organismi non lucrativi di utilità sociale (cosiddetto terzo settore).

Sono inoltre previste misure a sostegno dei giovani, per contrastare il lavoro irregolare e quello precario e per realizzare il bilancio di genere, quale strumento di valutazione programmazione per fare emergere le politiche pubbliche di genere ed evidenziarne l'impatto nei diversi settori, per favorire le pari opportunità tra uomini e donne.

Per far fronte all'emergenza abitativa è disposto uno stanziamento a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 150 mila abitanti; ulteriori contributi sono previsti per i soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche.

In materia di edilizia residenziale pubblica sono varate disposizioni a carattere straordinario, tese a rilanciare l'intervento pubblico nel settore della casa e, al tempo stesso, a ripianare il deficit di gestione delle aziende territoriali. Per il raggiungimento di tali obiettivi è dettata un'apposita disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi di ERP, con la quale sono indicati sia i soggetti legittimati ad acquistarli, sia i parametri funzionali alla determinazione del prezzo di

alienazione.

Le aziende territoriali sono tenute ad adottare piani per la cessione degli alloggi che riguardino non oltre il 15 per cento, su base annua, del proprio patrimonio immobiliare, e comunque non superiore complessivamente al 30 per cento.

Ulteriori disposizioni riguardano la regolarizzazione della posizione di coloro i quali occupano senza titolo alloggi di ERP, qualora ricorrano una serie di condizioni.

Il titolo quarto della legge finanziaria affronta specificatamente aspetti legati allo sviluppo economico. E' disposto un consistente stanziamento, quale anticipazione regionale di appositi finanziamenti comunitari, destinato a realizzare un progetto unitario ed integrato di rete ferroviaria e metropolitana nell'intero territorio regionale. Altri finanziamenti, su base triennale, riguardano lo svolgimento dei campionati mondiali di nuoto che si terranno nella regione nel 2009; in particolare sono destinati fondi per la realizzazione o la ristrutturazione di impianti sportivi ubicati in più Comuni.

E' poi varato un programma straordinario di interventi per lo sviluppo socio-economico del Lazio relativo ad interventi minori per la viabilità, il recupero dei centri storici, degli edifici di pregio e culto, la realizzazione e manutenzione di centri socio-culturali, sportivi e di edilizia scolastica.

Per quanto concerne le imprese operanti nella regione, sono dettate norme per promuovere la loro responsabilità sociale, intesa come modalità di coniugazione degli obiettivi di crescita e competitività con quelli del rispetto dei diritti umani, economici e sociali di tutte le popolazioni e dei lavoratori che prestano la loro opera per le suddette imprese. In ogni caso, la Regione subordina la concessione di qualsiasi provvidenza economica alla dimostrazione, da parte delle imprese, di aver integralmente rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa vigente in materia di contributi previdenziali. Particolari forme premianti sono previste per quelle imprese che privilegino l'instaurazione di

rapporti di lavoro a tempo indeterminato o realizzino la stabilizzazione della posizione dei lavoratori precari o a tempo determinato.

In materia ambientale, è prevista la realizzazione di un piano straordinario per il risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine nonché di un programma, anch'esso straordinario, per la riduzione dei consumi, la raccolta differenziata dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali di recupero.

In materia di mobilità, si prevede la realizzazione, in concorso con altre amministrazioni, di un piano di opere pubbliche imperniato su: il miglioramento delle connessioni tra la città di Roma e le altre aree laziali; il collegamento trasversale nord Orte-Civitavecchia; le opere relative all'adeguamento della Via Salaria nel tratto Passo Corese-Rieti; l'ampliamento ed il potenziamento dell'autostrada A24 e la realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla stessa autostrada.

La legge in esame promuove, infine, un programma straordinario, di durata triennale, per la costruzione o per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici.

Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28. Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007.

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 2006.

La legge quantifica il totale delle entrate e delle spese della Regione previste per l'anno 2007, sia in termini di competenza che di cassa. Contiene, inoltre, disposizioni autorizzative nei confronti dell'amministrazione all'assunzione di mutui e, in alternativa, alla contrazione di prestiti obbligazionari nonché l'autorizzazione alla rinegoziazione di mutui già in essere, con la possibilità di procedere anche alla loro estinzione anticipata. In relazione a tale ultima eventualità, la Giunta è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo e per una durata superiore a quella dei mutui da estinguere.

E' data quindi la possibilità alla Giunta, nel caso in cui essa decida di emettere prestiti obbligazionari, di determinare le modalità dell'operazione e di costituire un apposito fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario. La gestione di detto fondo può essere esercitata, ai sensi della normativa statale vigente, anche da enti partecipati dalla Regione, purchè soggetti al controllo degli organi di vigilanza finanziaria.

Analogamente a quanto stabilito nella legge di bilancio per il precedente esercizio finanziario, in deroga a quanto sancito dalla normativa regionale vigente in materia di contabilità, e quando ciò sia necessario per consentire la copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, è data la possibilità alla Giunta di operare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente relativi a differenti unità previsionali di base, ad esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

La legge detta poi diverse disposizioni finanziarie specifiche relative a singole iniziative ed interventi, tra i quali, in materia di opere pubbliche, la previsione di un finanziamento per la realizzazione della strada Formia-Cassino e più in generale, per la costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di strade provinciali e comunali, nonché per il completamento delle opere di metanizzazione nei comuni del Lazio.

In materia di prevenzione sanitaria, è previsto uno specifico e consistente intervento finanziario per la lotta all'AIDS.

Con la presente legge, infine, vengono approvati, ai sensi della normativa regionale vigente, i bilanci degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.

CAPITOLO TERZO

PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE

Nel corso del 2006 sono state presentate complessivamente 124 proposte di legge regionale, di cui 92 di iniziativa consiliare, 29 di iniziativa della Giunta e 3 di iniziativa di Consigli provinciali o comunali ¹⁰. Tra le proposte di legge di iniziativa consiliare, 2 sono state successivamente ritirate e non saranno, pertanto, prese in considerazione (il numero delle proposte di iniziativa consiliare risulta così di 90 e il numero complessivo delle proposte scende a 122).

¹⁰ Le tre proposte di legge degli enti locali sono la n. 116, la n. 117 e la n. 146.



Fig. 1. Ripartizione delle proposte di legge in base al soggetto dell'iniziativa.

Tale dato complessivo è sostanzialmente analogo a quelli registrati nel 2005 (125 proposte di legge, di cui 5 - d'iniziativa consiliare - successivamente ritirate) e nel 2003 (127 proposte di cui 6 - d'iniziativa consiliare - successivamente ritirate) e superiore a quello del 2004 (100 proposte, di cui una - d'iniziativa consiliare - successivamente ritirata).




Fig. 2. Numero delle proposte di legge presentate negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Per ciò che concerne le proposte di legge d’iniziativa consiliare, 14 hanno come primo firmatario un esponente dei DS; 13 della Margherita; 11 dell’UDC; 9 dello SDI; 6 del Nuovo PSI; 5 di AN; 5 di FI; 5 della Lista Marrazzo; 5 di Rif. Com.; 5 dei Verdi; 4 di Ambiente e Lavoro; 2 dell’UDEUR; 2 dei Repubblicani, Liberali e Riformatori; 1 dei Com. Ita; 1 della DC per le Autonomie; 1 del Gruppo Misto ed 1 dell’Italia dei Valori.




Fig. 3. Ripartizione delle proposte di legge d'iniziativa consiliare in base al gruppo di appartenenza politica.

Relativamente alle materie trattate, si riscontrano 14 proposte di legge relative al macrosettore A, 23 al macrosettore B, 20 al macrosettore C, 50 al macrosettore D, 5 al macrosettore E, 10 al macrosettore F.




Fig. 4. Ripartizione delle proposte di legge per macrosettori di materie.

Confrontando tali dati con quelli omologhi degli anni precedenti (2003, 2004 e 2005), si ha modo di riscontrare che i macrosettori di materie verso i quali maggiormente si rivolge l'attenzione dei titolari dell'iniziativa legislativa restano gli stessi, e cioè i macrosettori D, B e C.

Analizzando ancora più in profondità tali dati, si può rilevare come tale orientamento verso i macrosettori D, C e B, pur essendo comune sia alle proposte di Giunta che a quelle di iniziativa consiliare, presenta caratteri più accentuati da parte di queste ultime. Escludendo le 3 proposte di legge d'iniziativa degli enti locali ¹¹, infatti, le proposte di legge ascrivibili ai macrosettori D, C e B presentate nel corso del 2006 rappresentano il 76% del totale (nel 2005 l'84%): tale percentuale scende al 69% per quelle, concernenti gli stessi macrosettori, d'iniziativa della Giunta (nel 2005, il 68%) e giunge al 78% (nel 2005, l'88%) per quelle d'iniziativa consiliare.

Il macrosettore D comunque risulta, con ben 48 proposte di legge su un totale di 119 (sempre escludendo le 3 proposte degli enti locali), quello maggiormente oggetto d'iniziativa legislativa.

¹¹ Delle 3 proposte di legge degli enti locali, 2 riguardano il macrosettore D (pp.ll. 116 e 117) e la terza il macrosettore B (p.l. 146).

Proposte di Legge Regionale presentate nel 2006

Proposta di legge n. 103 – Incentivi al settore del commercio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Formisano (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 09/01/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 104 – Modifiche alla L.R. 31 ott. 1994, n. 52 (Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose), e successive modifiche, e alla L.R. 10 maggio 2001, n. 10, (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001), e successive modifiche.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/01/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 105 – Modifiche alla L.R. 2 marzo 2005 n. 13, (Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/01/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 106 – Attribuzione della qualifica di ospedale montano all'Ospedale A. Angelucci di Subiaco.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/01/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 107 – Istituzione di un fondo di garanzia per l'accesso al mutuo per l'acquisto di immobili destinati a prima casa di abitazione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Carapella (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17/01/06

Macrosettore: **D** **RITIRATA**

Proposta di legge n. 108 – Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/01/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 109 – Interventi per la videosorveglianza del patrimonio storico e artistico nei piccoli comuni del Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Brancati (Repubblicani, Liberali e Riformatori)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/01/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 110 – Adozione di misure e istituzione di presidi per il controllo e la prevenzione dei disturbi dell'alimentazione dei bambini e degli adolescenti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Zaratti (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/01/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 111 – Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Saponaro (Gr. Misto)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26/01/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 112 – Modifiche alla L.R. 22 dic. 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 03/02/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 113 – Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica del territorio del comune di Aprilia.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Carapella (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 07/02/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 114 – La responsabilità delle imprese nel campo sociale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pigliacelli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 07/02/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 115 – Ordinamento della professione di accompagnatore di media montagna.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Canali (L. Marrasso)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 08/02/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 116 – Norme in materia di ospedali di montagna.

Iniziativa: Consigli comunali di Agosta, Affile, Arcinazzo romano, Roiate e Subiaco

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/02/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 117 – Norme in materia di assistenza sanitaria nei territori montani.

Iniziativa: Consigli comunali di Agosta, Affile, Arcinazzo romano, Roiate e Subiaco

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/02/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 118 – Norme a tutela di persone in situazione di coabitazione stabile.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Moscardelli (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/02/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 119 – Asl RM/G ospedale Angelucci di Subiaco – Qualifica di ospedale di comunità montana.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Luzzi (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/02/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 120 – Iniziative regionali dirette a fronteggiare la diffusione delle malattie osteoarticolari croniche ed autoimmuni.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/02/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 121 – Caratteristiche per la definizione di “ospedale montano”. Riconoscimento della qualifica di “ospedale montano” all’ospedale “A. Angelucci” di Subiaco.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/02/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 122 – Norme in materia di agriturismo e turismo rurale.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/02/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 123 – Disciplina dell'indennizzo per i danni causati da cani randagi o inselvaticati.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 07/03/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 124 – Norme per la tutela, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione dei funghi epigei o di altri prodotti spontanei.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Perilli (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 07/03/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 125 – Interventi a sostegno delle famiglie di diritto o di fatto.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Nieri (Rif. Com.)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 07/03/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 126 – Istituzione del Servizio Civile Volontario Regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Rampelli (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 07/03/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 127 – Istituzione del parco naturale Monti Ernici.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pigliacelli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/03/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 128 – Norme in materia di ospedali di montagna.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/03/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 129 – Istituzione di una commissione d'indagine conoscitiva sui rischi sanitari ed ambientali derivanti dalla presenza nel territorio regionale di centrali nucleari, depositi di rifiuti radioattivi e dalle attività che utilizzano materiale radioattivo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Zaratti (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/03/06

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 130 – Modifica alla L.R. 28 ott. 2002, n. 37 “Promozione della Costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio”.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/03/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 131 – Norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione fino a 300 GHz e gli elettrodi.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/03/06

Macrosettore: **F**

Proposta di legge n. 132 – Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/03/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 133 – Istituzione del Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell’ente di gestione del suddetto parco e del monumento naturale Tempio di Giove Anxur.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 05/04/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 134 – Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/04/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 135 – Sistema di archiviazione digitale di immagini di radiologia.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Desideri (DC per le autonomie)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/04/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 136 – Interventi per la salvaguardia idrogeologica e per la valorizzazione agro-ambientale dei Colli Albani.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Peduzzi (Rif. Com.)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 05/05/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 137 – Adozione di misure urgenti per la prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Di Carlo (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17/05/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 138 – Norme per l'istituzione del servizio civile volontario per le persone anziane.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pigliacelli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/05/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 139 – Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL). Abrogazione art. 22 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Robilotta (Nuovo PSI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/05/06

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 140 – Disposizioni per il recupero del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica ex Gescal ubicato nel comune di Tuscanica e per la successiva cessione degli alloggi agli assegnatari.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/05/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 141 – Modifiche alla L.R. 20 giugno 2002, n.15 recante norme in materia di sport.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Peduzzi (Rif. Com.)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 01/06/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 142 – Disciplina della figura professionale di maestro di fitness.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Canali (L. Marrazzo)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/06/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 143 – Razionalizzazione del sistema delle partecipazioni societarie da parte della Regione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Di Carlo (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/06/06

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 144 – Promozione della razionalizzazione, del miglioramento della qualità e del riordino della normazione regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Armeni (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 03/07/06

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 145 – Disciplina del diritto agli studi universitari.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Massimi (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 03/07/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 146 – L.R. 32/1998 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” – Proposta di modifica.

Iniziativa: Consiglio provinciale di Rieti

Data di assegnazione alla commissione primaria: 03/07/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 147 – Modifiche alla L.R. 7 dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della famiglia”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciarladi (Udeur)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/07/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 148 – Organizzazione del Sistema Turistico Laziale.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/06/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 149 – Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Milana (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/07/06

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 150 – Piano integrato per la conservazione, la valorizzazione e al diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale della Valle del Liri.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Moscardelli (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/07/06

Macrosettore: **F**

Proposta di legge n. 151 – Campeggio educativo e sociale. Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fichera (L. Marrazzo)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17/07/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 152 – Interventi di prevenzione in favore della lotta al doping.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (SDI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/07/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 153 – Testo unico in materia di turismo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (SDI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/07/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 154 – Norme per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nell'ambito dello spettacolo e delle attività teatrali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (SDI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/07/06

Macrosettore: **F**

Proposta di legge n. 155 – Disposizioni per la diffusione della cultura cinematografica nelle scuole.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (SDI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/07/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 156 – Testo unico in materia di comunicazione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (SDI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/07/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 157 – Istituzione di un fondo regionale per la non autosufficienza.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/07/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 158 – Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle L.R. 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modificazioni).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/07/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 159 – Istituzione del Parco naturale provinciale Valle dell’Arcionello.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/07/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 160 – Misure per prevenire contrastare l’insorgenza e la diffusione dello “stalking”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (SDI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/07/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 161 – Istituzione dell’Azienda Regionale per l’energia.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Brianti (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/07/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 162 – Consulta Regionale degli Ordini, dei Collegi, delle Associazioni professionali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mancini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/07/06

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 163 – Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 2006.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26/07/06

Macrosettore: **E**

Proposta di legge n. 164 – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali, per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale, per il miglioramento della qualità della vita dei residenti nei piccoli comuni.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Milana (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/07/06

Macrosettore: **F**

Proposta di legge n. 165 – Istituzione del Parco naturale regionale Valle dell'Arcionello.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Gigli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/09/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 166 – Sostegno ai minori vittime di abuso sessuale, di maltrattamento e di abbandono.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Grosso (C.I.)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/09/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 167 – Istituzione del sistema dei Parchi del Comune di Pomezia.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Celori (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/09/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 168 – Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia – modifiche alla L.R. 6 Ago. 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/09/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 169 – Modifiche alla L.R. 18 Febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al Personale regionale) e successive modificazioni.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/09/06

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 170 – Modifiche alla L.R. 9 Luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/09/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 171 – Modifiche alla L.R. 10 Luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e successive modifiche e all'art. 58, comma 4 della L.R. 28 Aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006). Abrogazione dell'art. 64 della L.R. 16 Aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) e successive modifiche e dell'art. 52, comma 1, della L.R. 6 Febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/09/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 172 – Revisione della disciplina dei cantieri scuola lavoro.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Robilotta (Nuovo PSI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/09/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 173 – Interventi a sostegno dell'editoria locale del Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Brancati (Repubblicani, Liberali e Riformatori)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/09/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 174 – Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, art. 22 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/09/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 175 – Modifica alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni sui sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea) e successive modifiche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Colagrossi (It. dei Valori)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 03/10/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 176 – “Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modifiche”.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 04/10/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 177 – Disposizioni per la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini stranieri immigrati nel territorio laziale.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 05/10/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 178 – Moratoria delle procedure di valutazione d'impatto ambientale ed autorizzative in materia di portualità turistica.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fontana (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 05/10/06

Macrosettore: **F**

Proposta di legge n. 179 – Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/10/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 180 – Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Luciani (Rif. Com.)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/10/06

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 181 – Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese laziali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Di Paolantonio (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/10/06

Macrosettore: F

Proposta di legge n. 182 – Disposizioni in materia di personale regionale in relazione al conferimento di funzioni agli Enti Locali. Modifiche all'art. 13 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mariani (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/10/06

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 183 – Disposizioni per promuovere la qualità della cura e manutenzione dei parchi, giardini, orti botanici e verde pubblico.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/10/06

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 184 – Nuova denominazione, ai sensi dell'art. 70 dello Statuto, dell'organo di revisione contabile.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pigliacelli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/10/06

Macrosettore: A

Proposta di legge n. 185 – Intervento straordinario per il consolidamento, il risanamento e la riqualificazione del borgo storico del comune di Vejano.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 17/10/06

Macrosettore: C

Proposta di legge n. 186 – Indirizzi e competenze per la individuazione, progettazione e gestione dei distretti eco-industriali e delle aree produttive ecologicamente attrezzate.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fontana (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/10/06

Macrosettore: **F**

Proposta di legge n. 187 – Intervento a sostegno delle unioni civili.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Robilotta (Nuovo PSI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/10/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 188 – Interventi regionali a favore della cinematografia.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Peduzzi (Rif. Com.)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/10/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 189 – Attività di promozione culturale e di spettacolo della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Di Carlo (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/10/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 190 – Tutela della salute nelle pratiche sportive e lotta all'utilizzo di sostanze dopanti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Di Paolantonio (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/10/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 191 – Modifiche all'articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 relativo a progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali ai paesi in via di sviluppo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (SDI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/10/06

Macrosettore: **F**

Proposta di legge n. 192 – Promozione della qualifica degli operatori del fitness.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Zanon (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26/10/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 193 – Disciplina generale in materia di artigianato. (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento”).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26/10/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 194 – Misure a sostegno dell’occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato quaranta anni di età.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (SDI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 30/10/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 195 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001 n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale” come modificato dall’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 2006 n. 4 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Laurelli (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 30/10/06

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 196 – Integrazione all’articolo 6 della legge regionale del 9 luglio 1998, n. 27.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Di Carlo (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 30/10/06

Macrosettore: **C** **RITIRATA**

Proposta di legge n. 197 – Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea) e alla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, da ultimo modificate dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Robilotta (Nuovo PSI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 30/10/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 198 – Istituzione della Riserva Naturale Lago di Vico.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 03/11/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 199 – Riorganizzazione dell’Agenzia di Sanità Pubblica.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fichera (L. Marrazzo)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 03/11/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 200 – Norme di indirizzo in materia di professioni nel campo dei beni culturali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Gigli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 03/11/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 201 – Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche. Istituzione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Dalia (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/11/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 202 – Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pigliacelli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/11/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 203 – Interventi per la promozione dei diritti e la piena uguaglianza dei cittadini migranti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pizzo (Ambiente e Lavoro)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/11/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 204 – Disposizioni per favorire e agevolare la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci contenenti principi naturali della cannabis indica.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pizzo (Ambiente e Lavoro)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/11/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 205 – Riordino e razionalizzazione del sistema degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e delle società ed altri enti privati a partecipazione regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Alagna (L. Marrazzo)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/11/06

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 206 – Incentivazione del recupero ai fini abitativi del patrimonio edilizio esistente nei territori montani.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pigliacelli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/11/06

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 207 – Promozione della ricerca e sviluppo, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/11/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 208 – Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale delle attività produttive.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/11/06

Macrosettore: **E**

Proposta di legge n. 209 – Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/11/06

Macrosettore: **E**

Proposta di legge n. 210 – Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/11/06

Macrosettore: **E**

Proposta di legge n. 211 – Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/11/06

Macrosettore: **E**

Proposta di legge n. 212 – Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/11/06

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 213 – Modifiche alla legge regionale 5.8.1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco) e successive modifiche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Amato (Ambiente e Lavoro)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/11/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 214 – Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciaraldi (Udeur)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/11/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 215 – Istituzione del comitato di garanzia statutaria.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Robilotta (Nuovo PSI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/11/06

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 216 – Misure di razionalizzazione della spesa di personale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni urgenti per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/11/06

Macrosettore: **F**

Proposta di legge n. 217 – Interventi a sostegno del settore audiovisivo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bucci (SDI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 01/12/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 218 – Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto (open source) e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Amato (Ambiente e Lavoro)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 01/12/06

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 219 – Norme sul procedimento elettorale per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Moscardelli (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 01/12/06

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 220 – Norme per il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti nel territorio della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Milana (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 06/12/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 221 – Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Robilotta (Nuovo PSI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/12/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 222 – Interventi per lo sviluppo del turismo religioso.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pigliacelli (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/12/06

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 223 – Istituzione della giornata regionale della prevenzione della vaccinazione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/12/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 224 – Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Dalia (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/12/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 225 – Istituzione a Oriolo Romano (Vt) del “Museo del pane e della alimentazione contadina”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/12/06

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 226 – “Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/12/06

Macrosettore: **C**

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

I REGOLAMENTI REGIONALI

Nel corso del 2006 la Giunta regionale ha adottato 6 regolamenti, 5 dei quali attuativi o integrativi di leggi regionali, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, ed uno di organizzazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettere d) dello Statuto.

I sei regolamenti, di cui vengono di seguito riportati i contenuti essenziali, sono composti, in totale, da 57 articoli e da 848 commi.

Regolamento regionale 23 marzo 2006, n. 1 *Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 6 di attuazione della legge regionale 12 settembre 2002, n. 31, concernente l'istituzione del fascicolo del fabbricato*
Publicato nel supplemento ordinario n. 9 el Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 marzo 2006.

Il regolamento introduce modifiche a due articoli del regolamento di attuazione della legge regionale istitutiva del fascicolo del fabbricato.

La prima modifica riguarda l'articolo che disciplina la composizione del fascicolo per gli edifici esistenti. In particolare, delle quattro parti di cui si compone il fascicolo, vengono aggiunti alla parte seconda, riguardante l'accertamento della sicurezza statica, ulteriori elementi che devono essere considerati nell'accertamento dell'interazione tra le strutture portanti e il suolo e sottosuolo.

Altre tre modifiche riguardano l'articolo che disciplina le procedure di compilazione del fascicolo del fabbricato e della scheda di sintesi: la prima introduce un esplicito rinvio ad un articolo del regolamento, al fine di chiarire meglio la portata della stessa disposizione oggetto della modifica; la seconda elimina, tra i requisiti che deve possedere il tecnico abilitato alla compilazione delle parti seconda, terza e quarta del fascicolo, quello dell'anzianità di iscrizione all'albo o collegio professionale; infine la terza riguarda la valutazione di elevato rischio di situazioni statiche ed impiantistiche, per cui si debba procedere ad

informare gli organismi pubblici preposti all'adozione dei provvedimenti d'urgenza.

Si segnala, in proposito, che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sentenza del 2006 ha annullato sia la deliberazione del Comune di Roma del 2004, con cui veniva istituito il fascicolo del fabbricato, sia il regolamento regionale del 2005 (impugnato con motivi aggiunti depositati successivamente alla sua entrata in vigore). In particolare il TAR del Lazio ha ritenuto che il provvedimento comunale, adottato prima dell'emanazione del regolamento regionale di attuazione, aggravasse l'attività amministrativa e comportasse degli adempimenti non necessari in capo ai proprietari.

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza n. 1580 del 27 marzo 2007 si è pronunciato definitivamente sulla questione, respingendo l'appello del Comune di Roma per la riforma della sentenza del TAR del Lazio.

Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 *Modifiche al regolamento 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni*.

Pubblicato nel supplemento ordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 marzo 2006.

Il regolamento apporta modifiche a diverse disposizioni del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta.

Di particolare rilievo è quella riguardante l'istituzione ed organizzazione dell'area "Relazioni con l'Unione europea". La modifica detta una disciplina più puntuale in ordine sia alle funzioni della suddetta area, sia sul personale da preporre alla stessa.

Due modifiche riguardano la nuova collocazione della struttura competente in materia di conferenze di servizi presso la direzione regionale "Territorio e urbanistica" anziché presso la direzione regionale "Attività della presidenza".

Una modifica riguarda la disciplina del periodo di aspettativa cui è collocato il dipendente regionale al quale è conferito un incarico dirigenziale presso enti o aziende regionali o sub-regionali; in particolare, a seguito della modifica, il periodo di aspettativa è utile solo ai fini dell'anzianità di servizio e non anche ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Altre modifiche riguardano la soppressione delle strutture territoriali polifunzionali nell'ambito delle strutture organizzative esterne, e le nuove denominazioni di alcune strutture di diretta collaborazione.

Regolamento regionale 26 aprile 2006, n. 3. *Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali).*

Publicato nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 12 del 29 aprile 2006.

E' un regolamento che apporta alcune modifiche al vigente regolamento di attuazione della legge regionale sulla gestione delle risorse forestali.

In particolare le modifiche riguardano i pareri della sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente e l'epoca di esecuzione degli interventi di utilizzazione forestale e dei tagli intercalari.

Regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 4 *Disciplina del processo di partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio della Regione.*

Publicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 giugno 2006.

Tra le modifiche introdotte nel 2006 nella legge regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione vi è quella riguardante la partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, quale strumento idoneo ad assicurare un

elevato coinvolgimento degli enti, delle organizzazioni economico-sociali e dei cittadini nella formazione delle suddette decisioni.

In attuazione di tale nuova disposizione legislativa è stato adottato il presente regolamento che, conformemente a quanto previsto nella legge stessa, contiene una disciplina di natura sperimentale.

Vengono innanzitutto indicati i soggetti coinvolti nel processo di partecipazione, con particolare riguardo agli enti locali e ai contributi forniti dalle rispettive assemblee elettive.

Nel ribadire quali sono gli atti, già indicati nella legge, sottoposti al processo di partecipazione, il regolamento specifica che per gli atti di competenza della Giunta, è sottoposto al processo di partecipazione uno schema preliminare di atto adottato dalla Giunta stessa.

E' prevista l'istituzione, presso l'assessorato competente in materia di bilancio, di un "Tavolo interistituzionale per la partecipazione in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio", con il compito di indirizzare, armonizzare e coordinare le pratiche di partecipazione sul territorio regionale.

Il regolamento quindi disciplina dettagliatamente i vari livelli del processo di partecipazione, già indicati nella legge: a) l'informazione e la comunicazione; b) la consultazione; c) il monitoraggio e la valutazione. In particolare, l'informazione si attua mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico su almeno tre quotidiani a diffusione regionale nonché con l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito internet della Regione. Inoltre l'atto sottoposto al processo di partecipazione è trasmesso agli enti locali con l'invito a porlo in visione agli abitanti del relativo territorio. La consultazione consente a ogni soggetto interessato di far pervenire all'assessorato regionale competente il proprio contributo sotto forma di osservazioni e di proposte.

Successivamente alla fase di consultazione, l'assessorato competente predispone il "Documento della partecipazione", nel quale sono ordinati e

rappresentati tutti i contributi. La Giunta regionale può apportare agli atti sottoposti al processo di partecipazione le modifiche finalizzate all'accoglimento delle osservazioni e delle proposte contenute nel documento.

L'attività di monitoraggio, infine, è volta a garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati; in tal senso l'amministrazione regionale è tenuta a favorire l'accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l'efficienza.

Regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5 *Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità*

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 26 del 6 settembre 2006

La legge regionale istitutiva dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità prevede l'adozione da parte della Giunta regionale sia di una o più delibere di individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, sia di un regolamento di integrazione e di attuazione della legge, indicando altresì gli elementi che lo stesso regolamento deve disciplinare.

La deliberazione di individuazione dei distretti, come il regolamento, costituiscono il presupposto necessario per la successiva elaborazione del piano di distretto e dei progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, previsti dalla legge stessa.

Il regolamento disciplina i requisiti, la forma e le funzioni del soggetto gestore del distretto, i criteri e le modalità per l'elaborazione e l'adozione dei piani di distretto e per la presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti; inoltre, ad integrazione delle disposizioni legislative, disciplina le procedure per l'individuazione dei distretti, detta disposizioni per l'eventuale costituzione di comitati promotori, aventi il compito di promuovere e coordinare le azioni dei vari soggetti interessati all'elaborazione del piano di distretto e prevede inoltre che la

Giunta con propria deliberazione possa adeguare gli ambiti territoriali dei distretti o sopprimere i distretti stessi.

Il regolamento indica dettagliatamente i vari elementi che devono essere contenuti nel piano di distretto, è prevista la possibilità da parte della Giunta di aggiornare il piano stesso e vengono indicate le tipologie di progetti mediante i quali lo stesso può essere attuato. Relativamente alla gestione del piano di distretto sono elencate le funzioni del soggetto gestore, da costituirsi nella forma di una società per azioni, ed è prevista la costituzione di un comitato di distretto con compiti consultivi e di indirizzo. Ulteriori disposizioni riguardano i progetti di sviluppo finanziati dalla Regione; in particolare sono indicate le tipologie di spese ammissibili, le relative misure di finanziamento e i limiti di cumulabilità. Sono inoltre indicati i criteri di priorità per la valutazione dei progetti di sviluppo, con particolare riguardo alla verifica di compatibilità degli stessi con gli obiettivi previsti dalla legge.

Il regolamento, infine, disciplina le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, il monitoraggio sull'attività di distretto e i casi di revoca dei finanziamenti.

Regolamento regionale 16 novembre 2006, n. 6. *Disposizioni attuative dell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo agli interventi regionali per la valorizzazione e il potenziamento dei centri commerciali naturali. Pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 30 del 30 ottobre 2006.*

E' il regolamento di attuazione della disposizione della legge finanziaria per il 2006 che prevede il finanziamento regionale dei programmi dei comuni per la valorizzazione ed il potenziamento dei centri commerciali naturali, luoghi complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di

servizio, aree mercatali, con eventuali aree di sosta o sistemi di accessibilità comuni.

Il regolamento disciplina innanzitutto gli obiettivi e il contenuto dei suddetti programmi comunali, che devono prevedere, tra l'altro, la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, considerando l'impatto delle attività commerciali rispetto al contesto socio-economico e territoriale interessato, l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di carattere culturale e di spettacolo e la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali.

Il regolamento contiene, poi, disposizioni relative alla fissazione dei criteri e delle modalità per la presentazione, valutazione e selezione dei programmi comunali e per la formazione della relativa graduatoria, alla determinazione delle spese ammissibili ai finanziamenti regionali e dei criteri per la determinazione dell'ammontare dei finanziamenti stessi nonché alle modalità per l'erogazione dei finanziamenti e alle cause di revoca.

FOCUS

ESITO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE
DELLA REGIONE LAZIO 23 GENNAIO 2006, n. 2 – CONCERNENTE
LA DISCIPLINA TRANSITORIA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E
CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO NON
TRASFORMATI IN FONDAZIONI, AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 16 OTTOBRE 2003, n. 288 –
(SENTENZA N. 422/2006)

Con la sentenza n. 422 del 2006, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli articoli 7, comma 2, 8, comma 3, 9, 13, comma 1, lettera b, e 14, comma 3 della legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2, in quanto ritenute in contrasto con i principi fondamentali della materia “tutela della salute”, desumibili dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e con gli articoli. 117, terzo comma e 118 della Costituzione nonché con il principio di leale collaborazione.

La legge regionale 2/2006 ha previsto una disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (cosiddetti IRCCS) non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con il quale lo Stato ha provveduto al loro riordino.

Il ricorrente ricorda innanzitutto che la materia in esame era stata oggetto di una precedente sentenza della Corte in cui si precisava che gli IRCCS, in quanto enti a rilevanza nazionale, e non enti nazionali, non sono soggetti alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ma possono comunque essere interessati da interventi del legislatore statale, qualora ricorra “l’ esigenza di garantire un’ adeguata uniformità al sistema..” e siano rispettate “adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni interessate”¹². Il ricorrente rileva come, nel caso di specie, l’ipotesi illustrata si sia verificata, in quanto lo Stato, con la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed il successivo d. lgs. 288/2003, non solo ha avocato “a sé certi poteri”, ma ha anche, ai sensi dell’articolo 5 dello stesso decreto, avviato un’intesa in ordine alle modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli IRCCS, giungendo “all’accordo Stato-Regioni del 1° luglio 2004”.

Secondo il Governo, sono proprio i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nel citato decreto legislativo e nel conseguente atto di

¹² Sentenza n. 270 del 2005, che a sua volta richiama le sentenze nn. 6 del 2004 e 303 del 2003.

intesa a risultare violati, in primo luogo, dall'articolo 7 comma 2 della l.r. 2/2006, laddove stabilisce l'incompatibilità dell'incarico di direttore scientifico con quello di direttore di struttura interna all'Istituto e con qualsiasi altro incarico di direzione. Sempre secondo il Governo, essendo il potere di nomina del direttore scientifico di competenza statale, solo al legislatore statale spetta stabilire relative ed eventuali incompatibilità. Ma l'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo ha previsto solo il carattere esclusivo di tale incarico al quale, secondo il ricorrente, può conseguire unicamente l'incompatibilità allo svolgimento di attività di natura assistenziale-ospedaliera, ovvero universitaria, svolte all'esterno dell'istituto.

La Corte costituzionale, relativamente alla suddetta questione di legittimità, ha dichiarato estinto il relativo giudizio per intervenuta rinuncia da parte del ricorrente, accettata dalla controparte. Ugualmente, la Corte si è espressa con riferimento all'articolo 9, istitutivo del comitato tecnico-scientifico, che ha stabilito un numero di componenti e criteri di individuazione degli stessi diversi da quelli previsti dall'articolo 15 dello schema-tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS; anche in ordine a tale questione, infatti, il ricorrente si era espresso, nel corso dell'udienza pubblica di discussione, per la rinuncia all'impugnativa.

Per quanto attiene, invece, alla prospettata illegittimità dell'articolo 8, comma 3 della l.r. 2/2006, che fissa nel compimento del settantesimo anno il limite di età il cui raggiungimento comporta la cessazione degli incarichi di direttore sanitario e direttore amministrativo, il ricorrente ha rilevato il contrasto di tale norma con l'articolo 11 del d.lgs. 288/2003 che invece prevede il limite del sessantacinquesimo anno di età. La Regione, in proposito, ha rilevato "come il proprio intendimento sia stato solo quello di uniformare la disciplina relativa alla durata del rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli IRCCS alle normative vigenti in materia, ed in particolare con quella relativa ai direttori generali".

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale, evidenziando la necessità di una conformità tra quest'ultima e la disposizione statale. La norma impugnata, infatti, non può ritenersi rilevante solo rispetto allo svolgimento del rapporto intercorrente tra i dirigenti degli IRCCS ed i medesimi istituti, in quanto riguarda prevalentemente aspetti direttamente attinenti all'assistenza sanitaria e quindi riconducibili al più ampio ambito materiale della "tutela della salute".

La Corte, infine, ha ritenuto fondata anche la questione di legittimità costituzionale degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 3, che attribuiscono alla Giunta regionale il controllo sull'attività di ricerca degli istituti, in contrasto con quanto disposto dall'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 288 del 2003, che attribuisce al solo Ministero della salute la verifica della coerenza tra la detta attività e il programma di ricerca sanitaria nazionale. La Regione aveva giustificato la legittimità delle disposizioni censurate evidenziando il carattere "ulteriore" del controllo ivi previsto, rispetto a quello suddetto svolto dal Ministero. La Corte ha invece ritenuto non condivisibile la tesi della Regione ed ha considerato la disposizione censurata "un'indubbia interferenza sull'attività di vigilanza che la normativa statale affida al Ministero della salute".

FOCUS

**ESITO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE STATUTARIE ED ORDINARIE DELLA REGIONE
LAZIO IN TEMA DI SPOIL SYSTEM
(SENTENZA N. 104/2007)**

Con la sentenza n. 104 del 2006 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle disposizioni con le quali la Regione Lazio ha introdotto nell'ordinamento regionale il cosiddetto *spoil system*, prevedendo la decadenza automatica dei dirigenti generali apicali, di nomina fiduciaria della Regione e degli enti dipendenti dalla stessa, qualora entro il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento dei nuovi organi politici di riferimento non vengano confermati.

Il giudizio dinanzi alla Corte ha riguardato il combinato disposto dell'art. 55, comma 4, del nuovo Statuto regionale e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, il combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e/o dell'art. 55, comma 4 dello Statuto e dell'art. 71 commi 1, 3 e 4, lett. a) della l. r. 9/2005, nonché l'art. 43, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, in quanto ritenuti in contrasto con gli artt. 97, 32, 117, terzo comma, ultimo periodo, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La Corte ha affrontato la questione in esame unitamente a quella avente ad oggetto l'impugnativa delle disposizioni normative previste dalla Regione Sicilia in materia di *spoil system*.¹³

Gli articoli 53, comma 2, e 55, comma 4 dello Statuto della Regione Lazio prevedono rispettivamente che gli incarichi conferiti, con criterio fiduciario, ai dirigenti preposti "alle posizioni di particolare rilievo e responsabilità della Regione" ed "ai componenti degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti dalla stessa", cessano qualora non vengano confermati entro il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento dei nuovi organi di riferimento o alla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. A tali norme, nelle more dell'adeguamento della normativa regionale alla legge

¹³ La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 96 della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui prevede che gli incarichi dirigenziali non apicali, già conferiti con contratto, possano essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura in cui lo stesso è preposto".

statutaria, il legislatore regionale ha dato attuazione con l'articolo 71 della l. r. 9/2005, prevedendone l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia, dal momento del primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto, degli organi di riferimento della Regione o degli enti pubblici dipendenti. L'articolo 71 ha inoltre disposto che, nelle ipotesi in cui la carica di organo istituzionale di ente pubblico dipendente, anche economico, al momento dell'entrata in vigore dello Statuto, sia svolta mediante rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato, la durata del contratto stesso è adeguata di diritto al termine previsto dal suddetto articolo 55, comma 4.

L'articolo 43 della l.r. 4/2006, dopo aver previsto la nomina, con criterio fiduciario da parte del Presidente della Regione di un commissario e due subcommissari, che lo coadiuvino nell'esercizio delle funzioni già di competenza dell'ARPA, ivi compreso il conferimento degli incarichi ai direttori, ha previsto, anche relativamente a tale ente, la cessazione di diritto degli incarichi di direttore tecnico, direttore amministrativo e di direttore di ciascuna delle sezioni provinciali dell'Agenzia, che siano in corso al momento dell'insediamento del commissario e che questi non abbia confermato entro il novantesimo giorno successivo al proprio insediamento.

La prima questione di legittimità, riguardante il combinato disposto degli articoli 55, comma 4 dello Statuto e 71 della l.r. 9/2005, è stata sollevata dal Consiglio di Stato, nei giudizi d'appello promossi avverso le ordinanze con le quali il TAR del Lazio ha respinto le domande di sospensione cautelare dei provvedimenti adottati dalla Regione Lazio, con i quali era stata, in primo luogo, dichiarata la decadenza dei ricorrenti dall'incarico di direttore generale di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere e, in secondo luogo, erano stati nominati i nuovi direttori generali.

Con riferimento al rapporto di lavoro di direttore generale di azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera, a cui la Regione ha applicato le suddette

disposizioni in materia di spoil system, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il combinato disposto delle stesse costituirebbe innanzitutto violazione dei principi del buon andamento e dell'imparzialità amministrativa dettati dall'articolo 97 Cost. La cessazione dalla carica degli organi di riferimento della Regione, al rinnovo del Consiglio regionale, "con l'evidente finalità di consentire alle forze politiche di cui è espressione il nuovo Consiglio di sostituire i preposti agli organi istituzionali", determinerebbe, ad avviso del giudice remittente, una cesura nella continuità dell'azione amministrativa esplicata dal titolare della carica, dovuta non ad una valutazione dell'attività svolta, così come previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia, ma conseguente al verificarsi di un evento oggettivo (l'insediamento del Consiglio regionale all'esito della consultazione elettorale) estraneo al rapporto tra l'organo politico che conferisce l'incarico e l'organo burocratico a cui lo stesso è conferito. Da qui il rischio di incidere su quella stabilità ed autonomia che consente al dirigente di improntare il suo operato ai principi sopra richiamati.

In considerazione della circostanza che l'attività del direttore generale di azienda sanitaria locale è svolta nel settore della sanità e della tutela della salute, le norme impugnate sarebbero altresì lesive, per il Consiglio di Stato, anche dei fondamentali obiettivi posti dall'articolo 32 della Costituzione, nonché in contrasto con l'articolo 117, terzo comma Cost. Le norme regionali, introducendo una condizione di precarietà nel rapporto di lavoro dei direttori generali delle ASL, violerebbero un principio fondamentale ricavabile dalla legislazione statale ovvero quello di garantire a tale rapporto una stabilità ed autonomia, che, se pur "rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore regionale", deve comunque risultare congrua per l'esercizio delle specifiche attribuzioni secondo canoni...di adeguatezza dell'azione amministrativa all'art. 97 Cost..

Le altre questioni di legittimità, riguardanti il combinato disposto degli articoli. 53, comma 2, e/o dell'art. 55, comma 4 dello Statuto e dell'art. 71 commi 1, 3 e 4, lett. a) della l. r. 9/2005, nonché l'articolo 43, commi 1 e 2, della legge

regionale 28 aprile 2006, n. 4, sono state sollevate rispettivamente dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello avverso l'ordinanza del TAR del Lazio che ha sospeso il provvedimento regionale di cessazione dall'incarico di direttore generale dell'ARPA, e dal TAR in sede di ricorso avverso il provvedimento di nomina del commissario straordinario dell'ente ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 4/2006. Il Consiglio di Stato ha ritenuto sospetta di incostituzionalità la suddetta normativa regionale per motivi che in gran parte coincidono con quelli evidenziati in ordine alla cessazione degli incarichi dei direttori generali delle ASL. Il TAR invece per quanto attiene alla nomina del commissario straordinario ha reputato la disposizione contenuta nell'articolo 43 della l. r. 4/2006 irragionevole e arbitraria, poiché "mentre per un verso sopprime l'organo di amministrazione dell'ente (direttore generale e vice-direttori), per altro verso prevede la nomina di un organo straordinario chiamato ad esercitare le medesime competenze funzionali dell'organo soppresso."

Il Consiglio di Stato, nei giudizi di appello, ha inoltre prospettato la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione in quanto la previsione di decadenza dalla carica dell'organo di vertice nominato dall'organo politico esulerebbe dalla competenza legislativa regionale, poichè incidendo sulla disciplina del sottostante rapporto di lavoro, di cui determina la cessazione, è da ricondurre alla materia dell'ordinamento civile, attribuita dalla norma costituzionale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Con la sentenza in esame la Corte costituzionale delimita ulteriormente l'ambito di applicazione del meccanismo dello *spoil system* alla dirigenza regionale e perviene ad una conclusione opposta rispetto a quella a cui era giunta con la sentenza n. 233 del 2006.¹⁴ In quest'ultima pronuncia è stata confermata la

¹⁴ Con la sentenza 233/2006 la Corte si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art.1, commi da 1 a 8 della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 in materia di nomine e di personale, degli artt. 1, commi 1 e 2 e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 in materia di competenze degli organi di direzione politica, e degli artt. 14, comma 3, e 24 della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 concernente il provvedimento collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005, ritenuti in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, lettere g) ed l) della Cost.

legittimità del suddetto meccanismo, nella forma della decadenza anticipata, per le posizioni dirigenziali apicali che implicano un rapporto fiduciario, ricomprendendo in questa fascia le posizioni dirigenziali caratterizzate dall'*intuitus personae*, ovvero fondate su valutazioni personali coerenti con l'indirizzo politico regionale. La sentenza n. 233 del 2006 utilizza quale criterio per delimitare l'area della dirigenza assoggettabile allo spoil system quello della natura dell'autorità che ha il potere di conferire l'incarico. Con particolare riguardo alla dirigenza delle aziende sanitarie la Corte, pur ritenendo applicabile il sistema di decadenza automatica previsto dalla normativa regionale impugnata, al direttore generale, in quanto figura apicale nominata dall'organo politico, ed ai direttori sanitario ed amministrativo, alla cessazione della carica del direttore generale, ha precisato che relativamente a quest'ultime figure dirigenziali non si possa parlare di spoil system in senso tecnico; difatti la cessazione degli incarichi di direttore sanitario ed amministrativo, conseguente all'automatica cessazione dell'incarico di direttore generale, non regola un rapporto fondato sull'*intuitus personae* con l'organo politico, ma è dovuta alla particolare struttura amministrativa, che richiede consonanza di impostazione gestionale con il direttore generale. Tale sistema di decadenza automatica non è invece costituzionalmente legittimo, secondo la Corte, laddove le norme regionali introducono un meccanismo generalizzato di decadenza per i responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e dei responsabili dei distretti sanitari e territoriali, che determinerebbe l'azzeramento automatico dell'intera dirigenza in carica, pregiudicando il buon andamento dell'amministrazione e violando l'articolo 97 della Costituzione.

La sentenza n. 104 del 2007, pur richiamando i principi posti dalla sentenza n. 233 del 2006, pone tuttavia nuovi criteri per delineare i confini della decadenza automatica al mutare della maggioranza politica regionale, oltre quello della nomina diretta da parte dell'organo politico.

La Corte, con riferimento alla prima questione di legittimità, innanzitutto si sofferma sulla natura delle aziende sanitarie. Precisa, da un lato, che non sono enti

autonomi, ma enti pubblici dipendenti dalla Regione, in quanto sottoposte ai poteri di controllo e vigilanza e indirizzo regionale, sia quanto all'attività, sia quanto agli organi, sia per l'approvazione dei bilanci e rendiconti e dall'altro, richiamando una precedente sentenza (220/2003), che costituiscono lo strumento attraverso il quale la Regione provvede all'erogazione dei servizi sanitari, nell'esercizio della competenza in materia di tutela della salute ad essa attribuita dalla Costituzione. Nel riconoscere alle ASL la natura di enti dipendenti, la Corte immediatamente evidenzia anche il carattere essenzialmente tecnico delle funzioni e dei compiti che le stesse sono chiamate a svolgere. Ciò troverebbe conferma nella vigente normativa regionale, laddove stabilisce che i direttori generali delle ASL devono essere nominati fra persone in possesso di specifici requisiti culturali e professionali e sono soggetti a periodiche verifiche degli obiettivi e dei risultati aziendali conseguiti, ovvero vengono configurati come figure tecnico-professionali che hanno il compito di perseguire gli obiettivi gestionali operativi impartiti dagli organi della Regione. Inoltre il rapporto tra organo politico e direttore generale delle ASL non si configura come un rapporto istituzionale diretto e immediato essendovi una molteplicità di livelli intermedi lungo la linea di collegamento che unisce l'organo politico ai direttori stessi (uffici di diretta collaborazione, dipartimento e al suo interno una direzione generale composto da 18 aree e dotata da un'apposita struttura di staff) Nel contesto così delineato, non si giustifica, ad avviso della Corte, la decadenza automatica del direttore generale al verificarsi di un evento (decorso di novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale) che è indipendente dal rapporto tra l'organo politico e lo stesso direttore generale; decadenza che invece dovrebbe far seguito a valutazioni concernenti i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di funzionamento dei servizi, o ancora ad una delle altre cause che legittimano la risoluzione del rapporto per inadempimento.

A tali chiarimenti fa seguito un'interessante interpretazione fornita dalla Corte, sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale intervenuta nel corso degli

anni, dei principi di cui all'articolo 97 Cost., che il Consiglio di Stato ritiene violati dalla suddetta normativa regionale. La Corte chiarisce che il principio di imparzialità è strettamente connesso a quello di legalità e di buon andamento dell'azione amministrativa e rappresenta un valore essenziale a cui deve uniformarsi l'intera organizzazione dei pubblici uffici. Nell'imparzialità si esprime la distinzione tra politica ed amministrazione, tra l'azione di governo e l'azione amministrativa che, nell'attuare l'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata ad agire senza distinzione di parti politiche. La vera essenza dell'articolo 97 consiste, pertanto, nell'assicurare che la scelta dei soggetti più idonei e funzionali all'amministrazione, per l'esercizio e lo svolgimento dell'azione pubblica, debba avvenire indipendentemente dalle valutazioni dell'apparato governativo. La valutazione tecnica infatti deve essere effettuata sulla base di scelte obiettive, senza alcuna ingerenza di carattere politico. Unica eccezione a tale principio è costituita dai rapporti di diretta collaborazione con l'organo politico per i quali il conferimento dei relativi incarichi deve avvenire con modalità dirette a rafforzare la coesione tra organo politico regionale (che indica le linee generali dell'azione amministrativa e conferisce gli incarichi) e organi di vertice dell'apparato burocratico, e ciò al fine di consentire il buon andamento dell'attività di direzione dell'ente. Inoltre, se lo scopo delle disposizioni regionali che prevedono lo *spoil system* è quello di preservare un rapporto fra organo politico e direttore generale, precisa la Corte che tale scopo non viene comunque attuato in quanto la decadenza automatica è prevista anche nel caso in cui la compagine di governo regionale venga confermata dal risultato elettorale che porta all'elezione del nuovo Consiglio regionale.

Ai principi di imparzialità e buon andamento la Corte riconduce anche la disciplina del giusto procedimento. In virtù dello stesso il destinatario dell'atto deve essere informato dell'avvio del procedimento, avere la possibilità di intervenire a propria difesa, ottenere un provvedimento motivato, adire il giudice; tale garanzia, afferma la Corte, non verrebbe riconosciuta al direttore generale

dell'ASL. qualora lo si mettesse in condizioni di precarietà prevedendo la cessazione anticipata del rapporto di lavoro. La disciplina del giusto procedimento, infatti, conclude la Corte, può trovare attuazione solo in presenza di una stabilità della durata dell'incarico, che permetta al direttore generale di mettere al servizio della pubblica amministrazione le proprie capacità professionali e così contribuire a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, e solo all'esito di obiettive e puntuali verifiche.

Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato e dal TAR in ordine all'applicazione dello spoil system alle figure di vertice dell'ARPA, la Corte ha dichiarato inammissibile quella relativa al combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e/o dell'art. 55, comma 4 dello Statuto e dell'art. 71 commi 1, 3 e 4, lett. a) della l. r. 9/2005 poichè “formulata in termini, ad un tempo, congiuntivi e alternativi senza nesso di subordinazione fra le due prospettazioni e senza individuare la norma ritenuta applicabile nel processo principale, lasciando alla Corte di scegliere la disposizione da dichiarare eventualmente illegittima.”; ha deciso invece per la non fondatezza della questione relativa alla violazione degli articoli 3, primo comma e 97 della Costituzione da parte dell'art. 43, commi 1 e 2 della l.r. 4/2006 in quanto ha ritenuto non persuasive le argomentazioni svolte dal giudice remittente sul carattere discriminatorio della suddetta norma, dal momento si è limitato a rilevare l'irrazionalità della disposizione, che dopo aver soppresso un organo ordinario (direttore e i due vice-direttori dell'ARPA), ha attribuito le stesse funzioni ad un organo straordinario (il commissario e due vice-commissari).

La Corte, infine, si è espressa per l'inammissibilità in relazione alla prospettata violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.